



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 563

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 21 aprile 2016

I N D I C E

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	37
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	38
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	43
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 247)</i>	»	51
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	52

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	57
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	69
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	69
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato cultura</i>	»	80
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	81
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	82
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	83

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Per la semplificazione:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	84
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	85

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	86
<i>Plenaria</i>	»	86

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 21 aprile 2016

Plenaria**289^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati

(176) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione

(209) TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena

(286) MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena

(299) COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario

(381) BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti

(382) BARANI. – Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate

(384) *BARANI. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

(385) *BARANI. – Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

(386) *BARANI. – Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

(387) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*

(389) *BARANI. – Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

(468) *MARINELLO ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

(581) *COMPAGNA. – Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

(597) *CARDIELLO ed altri. – Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

(609) *CARDIELLO ed altri. – Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

(614) *CARDIELLO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

(700) *BARANI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

(1008) *LO GIUDICE ed altri. – Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

(1456) *LUMIA ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

(1587) *LO GIUDICE ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(1681) *GIARRUSSO ed altri. – Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

(1682) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

(1683) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

(1684) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all’articolo 416-bis del codice penale per l’inasprimento delle pene per l’associazione mafiosa armata*

(1905) *BARANI. – Modifiche all’articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

(1921) *Maria MUSSINI ed altri. – Modifica all’articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

(2295) *Nadia GINETTI. – Modifica dei requisiti per l’ammissione dei minori all’affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore GIARRUSSO (M5S) il quale richiama l’attenzione sull’articolo 3 del disegno di legge n. 2067, che interviene sul reato di scambio elettorale politico mafioso di cui all’articolo 416-ter del codice penale. Osserva come la legge n. 62 del 2014 che ha modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso abbia finito col favorire il reo, restringendo sotto certi profili la gamma dei fatti punibili e riducendo la cornice sanzionatoria; ciò è stato evidenziato dalle più recenti sentenze della Corte di cassazione, ma ricorda che il Movimento 5 Stelle aveva paventato tale rischio già nel corso dei lavori parlamentari della citata legge sullo scambio elettorale politico-mafioso. Per altro verso evidenzia che, in ordine al reato *de qua* nella sua nuova formulazione, è molto difficile l’acquisizione delle prove, in quanto in concreto è quasi impossibile collegare ogni singolo voto con il metodo mafioso di volta in volta impiegato. Auspica pertanto che sulla previsione relativa al reato di scambio elettorale politico-mafioso, volta ad inasprire il quadro sanzionatorio, la Commissione possa svolgere un adeguato approfondimento nel senso di riscrivere il testo dell’articolo 416-ter del codice penale, come proposto da tempo dal Movimento 5 Stelle.

L’oratore si sofferma poi in modo molto critico sulle previsioni volte a trasformare le forze di polizia in forze di polizia penitenziaria ausiliarie, osservando che tali disposizioni comportano un rischio gravissimo dal punto di vista della lotta alla criminalità, in quanto con il distogliere le forze di polizia dai loro compiti operativi finiscono per ridurre l’efficacia della loro azione a tutela della sicurezza pubblica.

Infine ritiene lesivo dei principi costituzionali e del principio di democrazia che il Governo sia delegato in bianco a riscrivere intere fattispecie penalistiche. Preannuncia quindi che il Movimento 5 Stelle su quest’ultimo tema e gli altri sopra citati farà una dura opposizione in Commissione.

Il presidente CASSON dichiara chiusa la discussione generale.

La Commissione dà poi mandato ai correlatori di presentare, già nella giornata di martedì prossimo, un testo base in riferimento al quale potrà essere fissato un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente CASSON ricorda quindi che l'ultimo Ufficio di Presidenza della Commissione ha deliberato lo svolgimento delle audizioni di alcuni procuratori della Repubblica in tema di intercettazioni, la disciplina delle quali è oggetto di modifiche per effetto di quanto previsto dall'articolo 30 del disegno di legge n. 2067.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che sarebbe opportuno che i correlatori presentassero il testo base dopo che si saranno svolte le predette audizioni.

Il presidente CASSON, in qualità di correlatore sui disegni di legge in esame, osserva, a sua volta, che nella materia delle intercettazioni i correlatori presenteranno lo stesso testo approvato dalla Camera dei deputati con il disegno di legge n. 2067.

Interviene il senatore LUMIA (*PD*) il quale, a nome del proprio Gruppo, esprime contrarietà rispetto alla proposta del senatore Palma in quanto – alla luce di quanto appena detto – i correlatori presenteranno un testo base che prescinde dalle audizioni in materia di intercettazioni.

Il termine per la presentazione da parte dei relatori del testo base viene infine fissato a mercoledì prossimo, entro le ore 12.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), a nome del Movimento 5 Stelle, richiede di integrare le audizioni già programmate con l'audizione del procuratore della Repubblica di Catanzaro, dottor Nicola Gratteri.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che le audizioni sono state deliberate in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione, che resta l'organo deputato a valutare l'estensione delle audizioni.

Il presidente CASSON conviene con tale rilievo, demandando al prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione la valutazione della richiesta del senatore Cappelletti.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) chiede che il prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione valuti anche in ordine alla possibilità di audire i procuratori della Repubblica delle città di Milano, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso
(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Prende la parola il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) per svolgere la relazione.

Ricorda che la giustizia riveste un ruolo significativo nel quadro delle riforme strutturali indicate dal DEF, a partire dalla riduzione dei margini di incertezza dell'assetto giuridico per alcuni settori, sia dal punto di vista della disciplina generale, sia dal punto di vista degli strumenti che ne assicurano l'efficacia (ad esempio, la riforma della giustizia civile). La giustizia rientra infatti tra le aree di intervento per le riforme strutturali, suscettibile di produrre effetti macroeconomici: l'impatto degli interventi di riforma in materia di giustizia consiste in un incremento del PIL rispetto allo scenario base pari allo 0,1 per cento nel 2020 e allo 0,2 per cento nel 2025. Nel lungo periodo l'effetto stimato sul prodotto è pari allo 0,9 per cento.

La strategia di riforma in materia persegue, più in generale, l'obiettivo di rendere la giustizia italiana più equa ed efficiente uniformandola agli standard europei.

Gli ambiti affrontati sono i seguenti: giustizia civile; riforme ordinarie e organizzative; settore penale; rafforzamento delle misure per la prevenzione dei fenomeni delinquenti.

Nel DEF 2016, per ogni ambito sono individuate alcune azioni, per ciascuna delle quali sono specificate descrizione, finalità e tempi di realizzazione.

Con riguardo alla giustizia civile, il DEF dà atto in primo luogo dei risultati positivi conseguiti in seguito agli interventi realizzati negli ultimi due anni. Il miglioramento dell'efficienza della giustizia civile ha rappresentato uno dei fattori che hanno favorito «il clima di investimento», funzionale alla crescita economica del Paese. Tali significativi passi avanti sono stati colti, tuttavia, solo parzialmente dagli ultimi aggiornamenti degli indicatori internazionali di clima d'investimento, in ragione del fisiologico ritardo temporale fra interventi legislativi e manifestarsi degli effetti attesi. Le indagini sul clima d'affari dell'Italia continuano a sottolineare come uno dei maggiori ostacoli all'investimento si concentri proprio nella lentezza della giustizia.

Fra gli interventi volti a migliorare l'efficienza della giustizia civile realizzati nell'ultimo biennio si segnalano espressamente: l'introduzione del processo telematico; l'allargamento della sfera di applicazione degli accordi stragiudiziali accompagnato dalla previsione a regime di incentivi fiscali per la negoziazione assistita e per l'arbitrato. Tali misure hanno determinato positivi risultati soprattutto in termini di riduzione dell'arretrato.

L'analisi svolta nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio per il monitoraggio degli effetti sull'economia delle riforme della giustizia – concentrata su circa 2 milioni di cause complesse – ha dimostrato che, anche se

in lieve miglioramento, la performance complessiva della giustizia civile continua a essere lontana dai riferimenti europei. Nell'ultimo anno si sono osservati alcuni miglioramenti nei Tribunali, sia nell'anzianità delle cause giacenti (-14 per cento di cause contenziose ultra-triennali rispetto al 2014) sia nella durata media nazionale (-5 per cento). Anche le Corti di Appello mostrano i primi recuperi di efficienza in termini di riduzione dell'arretrato (-8,2 per cento). La variabilità della performance tra i 140 tribunali italiani è molto alta e conferma un Nord del Paese allineato ai *benchmark* europei e un Sud molto distante. Nel 2015 in un solo anno l'arretrato delle cause civili si è ridotto da 5,6 a 4,2 milioni. Inoltre, sono state iscritte 200.000 cause in meno rispetto all'anno precedente. In questo senso, si cominciano a riscontrare gli effetti degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e anche un diverso approccio ad alcune materie. Ad esempio l'intera materia famiglia ha visto nel 2015 una riduzione di 35.000 procedimenti iscritti in Tribunale (-9 per cento rispetto all'anno precedente).

Per quanto riguarda il Tribunale delle Imprese, la percentuale di cause definite entro un anno è arrivata all'80 per cento, rispetto al 46 per cento di fine 2013.

In continuità con le misure adottate, per il superamento delle criticità ancora presenti, le azioni per il 2016 interessano l'ampia e organica riforma del processo civile (il disegno di legge delega, collegato alla legge di stabilità 2016, approvato dalla Camera (Atto Camera n. 2953), è attualmente all'esame del Senato (Atto Senato n. 2284).

Il provvedimento in particolare reca un'ampia delega al Governo per la riforma organica del processo civile secondo parametri di maggiore efficienza e specializzazione, e muovendosi sostanzialmente lungo tre linee direttrici: la specializzazione dell'offerta di giustizia, attraverso l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (con contestuale soppressione del tribunale per i minorenni); l'accelerazione dei tempi del processo civile, attraverso l'estensione del rito sommario di cognizione in primo grado, la riforma del procedimento per dichiarare l'inammissibilità dell'appello, l'affermazione in ogni fase del principio di sinteticità degli atti; l'adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico.

Parallelamente alla riforma del processo civile il Governo intende perseguire la riforma della disciplina delle crisi di impresa e dell'insolvenza, con l'obiettivo di aumentare le opportunità di risanamento delle crisi aziendali limitandone i danni al tessuto economico circostante. Lo scorso 11 marzo è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 3671 recante un'ampia delega proprio per la riforma della suddetta disciplina.

Sempre in materia civile, con riguardo agli strumenti di conciliazione (mediazione, negoziazione assistita e arbitrato) i primi riscontri riguardanti il 2015 dell'introduzione di nuove forme negoziali per la risoluzione delle controversie, indicano un *trend* positivo: i dati su un campione di 3019 accordi andati a buon fine attestano un buon utilizzo dei nuovi strumenti,

specie della negoziazione assistita, con particolare incidenza in materia di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni (essi rappresentano da soli il 75 per cento di tutti gli Accordi di negoziazione conclusi con successo). Per incoraggiare il ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, sono proseguiti gli interventi di agevolazione, in particolare con misure di incentivazione fiscale sia della negoziazione assistita sia dell'arbitrato. La constatazione dei limiti legati alla eterogeneità degli strumenti negoziali di risoluzione alternativa della controversie, ha indotto il Governo a procedere alla istituzione di un'apposita Commissione di studio. L'obiettivo della Commissione è quello di armonizzare e razionalizzare un quadro normativo che attualmente sviluppa forme eterogenee di strumenti negoziali, a causa dei ripetuti interventi legislativi sulla materia, adottati per favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura della conciliazione, agevolandone l'uso e abbattendone i costi. La Commissione è chiamata ad elaborare, entro il 30 settembre 2016, un'ipotesi di disciplina organica e di riforma che sviluppi gli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato. Con riguardo alle riforme ordinamentali e organizzative, nella premessa si rileva come al fine di migliorare l'efficienza della giustizia così da agevolare le decisioni di investimento delle imprese si sia proceduto, fra le altre misure, anche alla ridefinizione e alla razionalizzazione della geografia dei tribunali. Sempre in relazione alle riforme ordinamentali le azioni individuate riguardano sostanzialmente la riforma organica della magistratura onoraria. Il relativo disegno di legge delega, già approvato dal Senato (Atto Senato n. 1738) è attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera (Atto Camera n. 3672).

Per quanto concerne le misure di tipo organizzativo si segnala lo spostamento, dagli enti di area vasta, di un contingente di 1.000 unità di personale amministrativo, per supportare il processo di digitalizzazione degli uffici giudiziari ed attuare il trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici. Nel biennio 2016-2017, grazie anche a disposizioni precedenti, un contingente complessivo di oltre 4.000 unità di personale amministrativo sarà destinato, secondo le previsioni, agli uffici giudiziari.

Agli interventi di carattere organizzativo, devono essere altresì ricondotti da un lato l'istituzione dell'ufficio per il processo e dall'altro – strettamente connesso alla riforma del processo civile – il potenziamento dei tirocini formativi, attraverso l'utilizzo di essi anche in Cassazione. In prospettiva si rileva la necessità di assicurare nuovi criteri di accesso alla magistratura, onde favorire l'ingresso di neo laureati e innovare complessivamente la disciplina dei tirocini per le professioni legali. Relativamente al settore penale, il programma di riforma per il 2016 comprende modifiche alla normativa penale sostanziale e processuale e alla prescrizione del reato, nonché misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti.

Indubbia centralità nell'azione riformatrice della giustizia penale riveste il disegno di legge Atto Senato n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati (Atto Camera n. 2798) e attualmente all'esame del Senato.

Per completare il processo di adattamento dell'ordinamento nazionale agli obblighi assunti in sede internazionale in materia di cooperazione giudiziaria particolare importanza riveste il disegno di legge – Atto Senato n. 1949 recante oltre che la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 2000, anche delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale.

Le misure organizzative e gli investimenti digitali che hanno interessato l'intero settore della giustizia sono destinati a trovare progressiva applicazione anche con riguardo al processo penale.

Tra gli interventi a sostegno dei procedimenti penali si segnalano anche i provvedimenti previsti nello schema di decreto legislativo, attualmente all'esame parlamentare per il prescritto parere, (Atto del Governo n. 288) volto a semplificare, attraverso modifiche al decreto legislativo n. 32 del 2014, la disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore, alleggerendo le incombenze dei soggetti coinvolti e permettendo risparmi sui costi di spostamento. Con riguardo al diritto penale sostanziale particolare importanza rivestono i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016 aventi l'obiettivo di ridurre le condotte penalmente rilevanti mediante la depenalizzazione di alcune fattispecie di minor allarme sociale e l'abrogazione di talune ipotesi di reato. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, le norme in questione prevedono l'istituzione di adeguate sanzioni pecuniarie civili nelle ipotesi di depenalizzazione.

Fra le azioni in materia penale si segnala inoltre la riforma dell'istituto della prescrizione. Il disegno di legge Atto Senato n. 1844, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato: determina un aumento del termine di prescrizione per i reati di corruzione; stabilisce che la decorrenza della prescrizione per taluni reati concernenti i minori decorra dal raggiungimento della maggiore età della vittima; introduce nuove ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione, tra cui quelle conseguenti a concluda non definitiva; precisa che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria determina l'interruzione del corso della prescrizione; stabilisce che la sospensione ha effetto solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo. L'azione riformatrice in materia di diritto penale sostanziale ha poi interessato la disciplina dei reati ambientali (legge n. 68 del 2015). Infine, nel più ampio programma di contrasto al terrorismo internazionale, si inserisce il disegno di legge per il contrasto al terrorismo che, approvato dal Consiglio dei ministri a fine luglio 2014, è attualmente all'esame delle Commissioni riunite 2^a e 3^a del Senato, ed è stato approvato dalla Camera dei deputati a fine gennaio 2016 (Atto Senato n. 2223). A questo si affianca il decreto del Presidente della Repubblica, di recente approvazione, concernente il regolamento sull'istituzione, le modalità di funzionamento e di organizzazione della Banca dati del DNA e del Laboratorio centrale per la banca

dati nazionale del DNA. Il regolamento disciplina lo scambio dei dati sul DNA per le finalità di cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera e per finalità di collaborazione internazionale di polizia.

Altre modifiche alla legislazione penale sono state apportate, anche tramite emendamenti inseriti in diversi disegni di legge. Rientrano tra queste: la disciplina dei reati di falso in bilancio (articoli 9-12 della legge n. 69 del 2015) e di autoriciclaggio, le modifiche in materia di reati di corruzione (articoli 1, 6 e 8 della citata legge n. 69), l'inasprimento delle pene per i reati di associazione di tipo mafioso (articolo 5 della legge n. 69 e legge n. 62 del 2014 con riguardo al reato di scambio elettorale politico-mafioso).

Fra le riforme ancora da attuare si inserisce la modifica della disciplina relativa al procedimento di prevenzione patrimoniale. È attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato il disegno di legge Atto Senato n. 2134, già approvato dalla Camera il quale reca ampie modifiche al cosiddetto codice antimafia, intervenendo, fra le altre, anche sulla disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati e inserendo gli indiziati dei reati contro la pubblica Amministrazione (dal peculato alla concussione, alle varie forme di corruzione) tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione. Per quanto concerne proprio la questione relativa alla gestione dei beni confiscati l'azione si sostanzia nel rafforzamento delle strutture e degli strumenti preposti alla valorizzazione e alla riutilizzazione dei beni a favore dei cittadini e dell'economia nazionale. Il processo di valorizzazione implica uno stretto coordinamento tra le Amministrazioni interessate per garantire un forte presidio sia nella fase di definizione della strategia nazionale, sia in quella di pianificazione operativa degli interventi, sia nella cruciale fase del monitoraggio e verifica dei risultati. La fase propedeutica, avviata nel 2015 e da completare nel 2016, è quella della definizione della strategia nazionale per la valorizzazione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, che indicherà le linee direttrici su cui si svilupperà l'azione. Definita la componente strategica, l'azione sarà concentrata, nel corso del 2016, sulla pianificazione degli interventi operativi, attraverso la predisposizione di specifiche proposte progettuali. Tra gli obiettivi principali dell'azione di rafforzamento, figura quello del potenziamento strutturale dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

I citati interventi di potenziamento delle competenze dell'Agenzia Nazionale, coerenti con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma già contenuto nel DEF 2015, sono stati anticipati dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). Una ulteriore misura prevista dallo stesso disegno di legge Atto Senato n. 2134, e già in vigore con la legge di stabilità 2016, ha istituito un fondo (10 milioni di euro all'anno per il triennio 2016-2018) per la continuità del credito bancario alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

Il contrasto ai fenomeni delinquenziali si sostanzia anche nel rafforzamento delle misure di politica di prevenzione, attraverso interventi volti ad una maggiore responsabilizzazione del tessuto imprenditoriale. In tale contesto si inserisce in primo luogo il disegno di legge Atto Senato n. 2208 approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 2016 concernente la tutela dei lavoratori, pubblici o privati, che segnalino o denunciino reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro. L'azione del Governo in materia di criminalità economica si sostanzia altresì nella istituzione di una Commissione di studio per la modifica del decreto legislativo recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica» (decreto legislativo n. 231 del 2001), con l'obiettivo di effettuare una ricognizione, a quindici anni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, per contrastare e prevenire la criminalità economica, considerata importante elemento di distorsione dei mercati e di freno della crescita. La Commissione ha il compito di formulare proposte di modifica normativa e, più in generale, di rilanciare le politiche di prevenzione.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) avverte che egli non è in grado di intervenire immediatamente in discussione generale, anche per le contraddittorietà che sembrano emergere dalla relazione illustrativa. Ritiene ragionevole che l'esame sia procrastinato alla prossima settimana affinché tutti possano esaminare attentamente le problematiche in esame.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) concorda con tale richiesta, pur osservando che dalla relazione illustrativa emerge un mero catalogo dei provvedimenti in materia di giustizia e non già i profili economici che possono riguardare il Documento di economia e finanza.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) osserva che la riduzione dei giudizi civili citata nella relazione costituisce anche la conseguenza dell'aumento dei costi del contributo unificato cui, tuttavia, il relatore non ha fatto alcun cenno.

Dopo una precisazione del senatore CAPPELLETTI (*M5S*), il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) insiste nella richiesta di poter svolgere il proprio intervento in una prossima seduta.

Il senatore LUMIA (*PD*), dopo aver preliminarmente espresso il proprio disappunto per come sono stati programmati i lavori sul Documento di economia e finanza, lamentando nei confronti della Presidenza che i componenti della Commissione non sono stati messi in grado di studiare il testo in tempo utile, ritiene che, nonostante tutto, l'esame debba conclu-

dersi con un parere alla Commissione bilancio nella seduta di oggi, dal momento che la medesima Commissione bilancio dovrà concludere i propri lavori nella giornata di martedì prossimo.

Il presidente CASSON quindi propone alla Commissione di decidere se votare subito, oppure tra un'ora, oppure nella seduta di martedì.

Dopo un breve dibattito – nel quale il senatore LUMIA (PD) ribadisce il proprio disappunto sul modo in cui sono stati programmati i lavori sul Documento di economia e finanza, chiedendo alla Presidenza di verificare la responsabilità di quanto accaduto – il presidente CASSON decide di procrastinare l'esame e il parere sul provvedimento in esame a martedì prossimo, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato

IN SEDE REFERENTE

(54-B) Silvana AMATI ed altri. – Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI chiede che la Commissione rinvi il rinvio alla prima seduta utile della prossima settimana l'esame del disegno di legge in titolo, precisando al riguardo che è in corso un'ulteriore riflessione per pervenire ad una soluzione condivisa sui profili sottesi agli emendamenti accantonati nella seduta del 19 aprile.

Dopo che la relatrice CAPACCHIONE (PD), il senatore LUMIA (PD) e il senatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) si sono dichiarati a favore della richiesta avanzata dal rappresentante del GOVERNO, il presidente CASSON rinvia il seguito dell'esame.

(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. – Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati

(984) LO GIUDICE ed altri. – Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Interviene il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) che, nel rinnovare le perplessità da lui già espresse sull'improprietà dell'utilizzazione del termine «depistaggio» nel contesto normativo in esame, coglie altresì l'occasione per chiedere alla Commissione di associarsi alla richiesta che venga rimosso il segreto di Stato ancora esistente su documenti relativi a tragiche vicende della storia italiana, risalenti in taluni casi anche più di trenta anni fa.

Tale richiesta appare ancor di più necessaria a fronte di un'iniziativa legislativa come quella in esame, essendo la possibilità di accertare la verità storica il modo più efficace, se non l'unico, per evitare il sorgere di vere e proprie leggende in merito a ipotetici depistaggi.

Il senatore LUMIA (*PD*) si associa alla richiesta in ordine alla rimozione del segreto di Stato ancora esistente relativamente ai documenti ai quali ha fatto riferimento il senatore Giovanardi.

Il presidente CASSON rileva che, sulla richiesta di rimuovere il segreto di Stato nei termini indicati dal senatore Giovanardi, vi è in Commissione un accordo generale.

Viene quindi adottato come testo base per il prosieguo dell'esame lo schema di testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo e pubblicato in allegato alla seduta del 13 aprile.

Dopo interventi del senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) – che chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato a lunedì della settimana successiva alla prossima – e del senatore CAPPELLETTI (*M5S*), il presidente CASSON fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 2 maggio, alle ore 12.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(456) Silvana AMATI ed altri. – Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

(799) CARDIELLO ed altri. – Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(1180) GASPARRI. – Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione

(1210) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Istituzione dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

(1225) *Anna FINOCCHIARO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

(1366) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l’applicazione di misure di prevenzione*

(1431) *FALANGA ed altri. – Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell’attività di impresa*

(1957) *DAVICO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l’attività dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2060) *Alessandra BENCINI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l’attività dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2089) *CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CASSON ricorda che il disegno di legge n. 2134, già approvato dall’altro ramo del Parlamento, reca numerose modifiche al libro I del codice antimafia (nel prosieguo codice), di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, dedicato alle misure di prevenzione, e ad altre disposizioni di legge vigenti. Il testo è costituito da 32 articoli, suddivisi in 7 Capi. Il correlatore Lumia riferirà sui primi due Capi, mentre il correlatore Pagliari sulla restante parte del disegno di legge.

Il correlatore LUMIA (PD) si sofferma innanzi tutto sul Capo I (articoli 1-4) che modifica la disciplina delle misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale (anche con divieto di soggiorno) e obbligo di soggiorno.

Più nel dettaglio l’articolo 1 interviene sull’articolo 4 del codice inserendo fra i possibili destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (ai sensi del rinvio mobile contenuto nell’articolo 16, comma 1 del codice) anche gli indiziati del reato di assistenza agli associati alle associazioni a delinquere e mafiose e di numerosi reati contro la pubblica Amministrazione. L’articolo 2 reca modifiche al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali. La disposizione interviene, in primo luogo sull’articolo 5, del Codice prevedendo che il procuratore della

Repubblica del circondario (nelle specifiche ipotesi in cui la titolarità della proposta di misure di prevenzione personali spetti a questi) comunichi la proposta al procuratore della Repubblica distrettuale e che la proposta di misura debba essere depositata non più presso il tribunale del capoluogo della provincia di residenza del soggetto proposto bensì presso la cancelleria delle sezioni speciali per le misure di prevenzione presso i tribunali distrettuali (sezioni istituite dal successivo articolo 28 del disegno di legge). L'articolo in esame modifica poi l'articolo 6 del codice, prevedendo che il divieto di soggiornopossa essere applicato anche in relazione a una o più regioni (anziché a più province). Sono apportate inoltre, numerose modifiche all'articolo 7 del codice che disciplina il procedimento applicativo delle misure personali. Sinteticamente, si prevede: che i 30 giorni entro cui il tribunale deve pronunciarsi decorrono dal «deposito» della proposta; che l'avviso di fissazione dell'udienza deve esporre in modo conciso i contenuti della proposta; l'uso ordinario all'udienza del collegamento audiovisivo a distanza, se l'interessato è detenuto fuori della circoscrizione del giudice; la possibilità, in casi particolari, di sentire col collegamento a distanza anche soggetti informati sui fatti. Sono, poi, aggiunti sempre all'articolo 7, nuovi commi che recano un'articolata regolamentazione delle questioni concernenti la competenza territoriale, volta a dirimere alcune questioni lungamente dibattute a livello giurisprudenziale. In base alla nuova disciplina tali questioni devono essere eccepite a pena di decadenza alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il Tribunale le decide immediatamente. Possono essere rilevate di ufficio con la decisione di primo grado. Se ritiene la propria incompetenza, il tribunale la dichiara con decreto ordinando la restituzione degli atti al procuratore della Repubblica competente (anche se è diverso l'organo proponente). La declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Da stessa disciplina trova applicazione anche nel caso in cui la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5. Quando il Tribunale accoglie l'eccezione d'incompetenza il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento il Tribunale competente (se investito dal pubblico ministero competente che ha ricevuto gli atti) non dispone il sequestro. La disposizione stabilisce inoltre che il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali, oggi dovute solo per il giudizio di Cassazione (articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2000). Sempre con riguardo all'articolo 7 del codice la disposizione reca una puntuale disciplina in tema di termini di deposito del decreto del Tribunale. Il decreto deve essere depositato entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il Tribunale, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni. Il termine può essere ulteriormente prorogato di 180 giorni ai sensi dell'articolo 154 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

L'articolo 2 modifica infine l'articolo 8 del codice, prevedendo che il decreto del tribunale possa contenere, tra le prescrizioni, il divieto di soggiorno in una o più regioni e che la decisione del tribunale debba essere comunicata anche al difensore del proposto. L'articolo 3 interviene sull'articolo 10 del codice, permettendo la proposizione del ricorso in appello e in Cassazione anche al difensore dell'interessato (attualmente il solo legittimato). L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 14 del codice, relativo a decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Si prevede in primo luogo che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. Il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. Oltre a prevedere che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, la nuova disciplina stabilisce che la verifica della pericolosità avviene ad opera del Tribunale (anche d'ufficio), dopo la cessazione della detenzione che si è protratta per almeno due anni, attraverso un articolato procedimento, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Se la pericolosità sociale è cessata, il Tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione; se, invece, persiste la pericolosità sociale, il Tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato. È opportuno osservare come le modifiche testé illustrate mirino a disciplinare gli effetti della sentenza della Consulta n. 291 del 2013 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 12 della legge n. 1423 del 1956 e 15 del codice antimafia nella parte «in cui non prevedono che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura».

Il Capo II del provvedimento (articoli da 5 a 12) modifica la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina relativa al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale esplicitando, con riguardo alla titolarità della proposta, i poteri di coordinamento del procuratore della Repubblica distrettuale e circondariale in relazione alle indagini e alle proposte di misure avanzate dal questore e del direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA); precisando i contenuti delle comunicazioni e degli aggiornamenti che tali soggetti debbono trasmettere al pubblico ministero del tribunale del distretto o del tribunale del circondario e consentendo alle autorità titolari del potere di proposta sulle misure di prevenzione patrimoniali (pubblico ministero circondariale, distret-

tuale, procuratore nazionale antimafia, questore, direttore della DIA) di accedere anche al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate (articolo 19 del codice). La disposizione interviene poi in materia di sequestro (articolo 20 del codice) stabilendo che, oltre al sequestro di valori ingiustificati ritenuti probabile frutto di attività illecita, il decreto del tribunale può disporre anche l'amministrazione giudiziaria di aziende nonché di beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche. Il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie è estesa *ex lege* a tutti i beni aziendali. Per quanto riguarda l'esecuzione del sequestro (articolo 21 del codice), la disposizione del disegno di legge in esame prevede che alla materiale apprensione dei beni sequestrati e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel loro possesso provvede la polizia giudiziaria (anziché l'ufficiale giudiziario); l'assistenza di quest'ultimo rimane solo eventuale («ove opportuno»). Inoltre, se il bene immobile sequestrato è occupato abusivamente, spetta al giudice delegato chiedere al tribunale lo sgombero dell'immobile. Il provvedimento aggiunge, poi, sempre all'articolo 21 del codice, nuove disposizioni che oltre a prevedere il possibile differimento dello sgombero per permettere l'eventuale stipula di contratti di locazione o concessione in comodato dell'immobile a privati o a enti territoriali (comunque non oltre la data di confisca definitiva); impongono all'occupante di corrispondere un'indennità e di provvedere a sue spese agli oneri fiscali inerenti il bene immobile. L'articolo impone poi l'obbligo di sgombero nel caso in cui l'immobile sia occupato dal proposto e dai suoi familiari conviventi (o da terzi titolari del bene di cui il proposto possa comunque usufruire). Anche in tal caso, lo sgombero può essere differito (col limite della confisca definitiva) sia quando sia stata chiesta l'assegnazione dell'immobile da parte del proposto (ove l'immobile di sua proprietà sia residenza familiare) sia quando sia necessario per una migliore conservazione del bene. I provvedimenti di sgombero dell'immobile vanno comunicati al prefetto e trasmessi al questore competente per l'esecuzione e la successiva vigilanza e sono opponibili esclusivamente con incidente di esecuzione (articolo 666 del codice di procedura penale) davanti allo stesso tribunale che ha adottato la misura. L'articolo 5 del disegno di legge interviene poi in materia di sequestro d'urgenza (articolo 22 del codice) stabilendo che il decreto che dispone la misura di prevenzione perde efficacia se non è convalidato dal tribunale entro 30 giorni (attualmente, entro 10 giorni). La disposizione prevede inoltre che all'udienza per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale possono intervenire con l'assistenza di un difensore (con deduzioni e richieste di acquisizione di ulteriori elementi ai fini della confisca) anche i terzi che vantino sul bene in sequestro diritti reali di garanzia (in base alla formulazione vigente dell'articolo 23 del codice l'intervento è possibile ai titolari di diritti reali o personali di godimento sul bene). In relazione alla confisca (articolo 24 del codice), l'articolo 5 dell'Atto Senato, sancendo in via legislativa quanto già ritenuto dalla giurisprudenza dominante, dispone che il proposto non possa giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia frutto

di evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio, se ne ricorrono i presupposti, le misure di cui agli articoli 34 (amministrazione giudiziaria di aziende e beni strumentali) e 34-bis (controllo giudiziario dell'azienda). Come nel sequestro, si prevede che anche la confisca di partecipazioni societarie si estende *ex lege* a tutti i beni aziendali. Viene precisato che deve essere dichiarata l'improcedibilità della proposta di prevenzione quando il tribunale non deposita nel termine (un anno e sei mesi dal sequestro) il decreto di confisca del bene; alla dichiarata improcedibilità non consegue, tuttavia, l'impossibilità di chiedere una nuova misura di prevenzione patrimoniale. Sono previsti, infine, ulteriori casi in cui – ai fini del computo del limite temporale indicato – il termine può essere sospeso (per il tempo necessario alla decisione sull'istanza di ricusazione del giudice nonché, in caso di morte del proposto, durante il procedimento; per il tempo necessario ad identificare e citare gli eredi; durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento). Da ultimo l'articolo 5 del disegno di legge, recependo in larga parte i rilievi contenuti nel Rapporto predisposto dalla Commissione Garofoli, interviene in materia di sequestro e confisca per equivalente (articolo 25 del codice), prevedendo che, dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche se trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona. L'articolo 6 interviene sull'articolo 27 del codice, apportando numerose modifiche alla disciplina delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali. Più nel dettaglio, la disposizione integra l'elenco dei provvedimenti del tribunale che devono essere comunicati «senza indugio» al procuratore generale presso la corte d'appello: la norma inserisce in tale catalogo il provvedimento che dispone il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato disposto in precedenza il sequestro. Si tratta di una modifica di indubbio rilievo, la quale interviene su una questione (quella della appellabilità del decreto del Tribunale di rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro) oggetto a legislazione vigente di un ampio e articolato contrasto giurisprudenziale. La disposizione inserisce nel citato articolo 27 tre ulteriori commi al fine di coordinare il regime delle impugnazioni con l'introduzione delle nuove norme in materia di questioni di competenza territoriale (articoli 10-bis e seguenti già citati). L'articolo 6 del disegno di legge, poi, contempla la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la decisione con cui la corte d'appello, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, abbia disposto la revoca del sequestro (analogamente a quanto già previsto per i provvedimenti del tribunale). La disposizione in esame introduce, ancora, un nuovo comma 4-bis nel citato articolo 27 del codice, il quale disciplina la formazione del fascicolo da parte del procuratore della Repubblica nell'ipotesi in cui, al termine del procedimento di primo grado, è

proposta impugnazione. Da ultimo si prevede l'obbligo di dichiarare l'improcedibilità della proposta di prevenzione quando la confisca perde efficacia per la mancata decisione sull'impugnazione decorsi un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Anche qui, l'improcedibilità non preclude la possibilità di avanzare una nuova proposta. L'articolo 7 interviene sull'articolo 28 del Codice prevedendo, da un lato, in linea con l'orientamento giurisprudenziale dominante, che la revocazione sia richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale e, dall'altro, attribuendo alla stessa Corte di appello, nel caso in cui accoglie la richiesta di revocazione, di provvedere ai sensi dell'articolo 46 con la restituzione per equivalente, evitando che gli atti siano trasmessi per questa incombenza al Tribunale. L'articolo 8 disciplina le ipotesi in cui la confisca o il sequestro di prevenzione siano disposti su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale (articolo 30 del codice). Il disegno di legge stabilisce che, in caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale, anziché nominare (come avviene a legislazione vigente) un nuovo custode, può confermare quello nominato nel procedimento di prevenzione; una ulteriore modifica prevede che se la sentenza di condanna definitiva in sede penale che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, se ha già disposto il sequestro, ed è ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la confisca è stata già eseguita in sede penale (attualmente, invece, nella stessa ipotesi, il tribunale dichiara la confisca già eseguita in sede penale solo quando disponga la confisca di prevenzione). L'articolo 9 modifica l'articolo 31 del codice in materia di cauzione. La disposizione, recependo la prassi giurisprudenziale, prevede che il Tribunale possa disporre in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione il pagamento in rate mensili della cauzione. L'articolo 10 del disegno di legge reca significative modifiche all'istituto dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende di cui all'articolo 34 del codice. Tale intervento si sostanzia, in linea generale, nella razionalizzazione dei presupposti applicativi, nella eliminazione della fase delle ulteriori indagini disposte dal Tribunale; in una migliore disciplina della fase dell'amministrazione e infine nella soppressione della misura del «controllo giudiziario» prevista dall'attuale comma 8 applicabile all'esito del procedimento (divenendo il controllo giudiziario un'autonoma misura prevista dal nuovo articolo 34-bis). Più nel dettaglio l'articolo 34, come riscritto prevede che l'istituto della amministrazione giudiziaria possa trovare applicazione anche in presenza di indizi da cui risulti che il libero esercizio di attività economiche possa agevolare l'attività di soggetti cui è applicata una misura di prevenzione patrimoniale o che, mancando i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione, abbiano in corso un procedimento penale per specifici delitti contro la pubblica Amministrazione. L'amministrazione giudiziaria delle aziende e dei relativi beni strumentali

è disposta dal tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione, su proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della DIA. La proposta segue le ordinarie indagini di cui all'articolo 19 o gli accertamenti compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa ovvero (innovativamente) *ex* articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) dall'Autorità nazionale anticorruzione. La norma prevede, inoltre: il raddoppio della durata massima dell'amministrazione giudiziaria (un anno), nonché la possibile proroga della misura per sei mesi per un periodo non superiore complessivamente a due anni (attualmente il rinnovo non può complessivamente superare i dodici mesi). Oltre alla possibilità che la misura possa essere assunta anche d'ufficio dal tribunale la disposizione prevede che l'amministratore giudiziario esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nelle imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali (secondo, tuttavia, le modalità stabilite dal tribunale in base alle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa). La norma disciplina poi dettagliatamente l'esecuzione della misura che avviene «sui beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri». Le autorità proponenti possono anche richiedere al Tribunale il sequestro dei beni, come avviene attualmente, «Quando vi sia concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati». Infine entro la data di scadenza (oggi 15 giorni prima della scadenza) dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il Tribunale (se non dispone la proroga nei limiti consentiti) delibera: la revoca della misura disposta ed eventualmente (innovativamente) la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. L'articolo 11 del disegno di legge introduce nel codice, al nuovo articolo 34-*bis*, l'istituto del «controllo giudiziario», destinato a trovare applicazione in luogo della «amministrazione giudiziaria» (e altresì del sequestro di cui all'articolo 20 e della confisca di cui all'articolo 24), nei casi in cui l'agevolazione «risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose» idonee a condizionare l'attività di impresa. Tale misura non determina lo spossessamento della gestione dell'attività di impresa dando luogo, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre, ad un intervento meno invasivo, di «vigilanza prescrittiva» affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria. L'articolo indica poi in modo puntuale i contenuti del provvedi-

mento del tribunale che dispone la misura: obblighi di comunicazione per la proprietà sulle attività in corso e nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero. Spetta al tribunale fissare i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e imporre una serie di obblighi specifici. Al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ne ricorrano i presupposti, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa. È poi disciplinata la procedura di revoca del provvedimento di controllo giudiziario. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario. Il tribunale, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniale. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario nei confronti delle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva sospende gli effetti delle informazioni del prefetto previste dall'articolo 94 del codice.

L'articolo 12 del disegno di legge introduce il capo *V-bis* nel titolo II del libro I del codice antimafia, consistente nel solo articolo *34-ter*, con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Al fine di assicurare la trattazione e definizione prioritaria di tali procedimenti e il rispetto dei termini previsti, i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari, che sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della Magistratura (CSM). Il dirigente dell'Ufficio deve comunicare annualmente al CSM e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei procedimenti; il Ministro della giustizia, in occasione delle comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia, deve riferire in merito. L'articolo 12 integra, poi, l'articolo *146-bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, estendendo le ipotesi di partecipazione al dibattimento a distanza al procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta.

Il correlatore PAGLIARI (*PD*) illustra il Capo III del provvedimento (articoli 13-19) che modifica la disciplina dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

L'articolo 13 del disegno di legge interviene sulle norme del codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessa-

zione del loro incarico. La disposizione prevede in primo luogo che qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa, il tribunale possa nominare più amministratori giudiziari eventualmente stabilendo se possono operare disgiuntamente. Ad un successivo decreto ministeriale è demandata la definizione dei criteri di nomina degli amministratori giudiziari, nonché l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. La norma, poi, oltre a prevedere che l'amministratore giudiziario di aziende sequestrate venga scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, reca puntuali cause ostative all'assunzione di tale incarico. Ancora, la disposizione riconosce all'amministratore giudiziario la facoltà di organizzare, su autorizzazione del giudice delegato, un proprio ufficio di coadiuvazione, precisando inoltre che i compiti di conservazione dei beni sequestrati in capo all'amministratore giudiziario debbono essere da questi esercitati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato. L'articolo 13 del disegno di legge introduce poi nel codice antimafia un nuovo articolo 35-*bis*, relativo alla responsabilità nella gestione e ai controlli della pubblica Amministrazione. In particolare si prevede che: fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, non è punibile ed è esente da responsabilità civile l'amministratore giudiziario per gli atti di gestione compiuti durante la vigenza del provvedimento di sequestro; gli accertamenti disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica Amministrazione interessata, sentito il giudice delegato; al fine di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale dell'impresa sequestrata o confiscata, il Prefetto rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia, che ha efficacia per tutta la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa.

Ancora, l'articolo 13 del provvedimento modifica l'articolo 36 del codice sulla relazione dell'amministratore giudiziario. Più nel dettaglio: si prevede che la relazione dell'amministratore giudiziario debba indicare anche i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati; si stabilisce che l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni da parte dell'amministratore giudiziario sia finalizzata anche alle determinazioni che saranno assunte dal tribunale; è disciplinato il procedimento concernente il deposito della relazione dell'amministratore giudiziario e le eventuali contestazioni delle parti sul valore di mercato dei beni. Attraverso una modifica all'articolo 37 del codice relativo ai compiti dell'amministratore giudiziario, si demanda poi ad un successivo decreto del Ministro dell'economia l'individuazione di norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili. L'articolo 13 interviene, poi, sull'articolo 38 del codice, relativo ai compiti dell'Agenzia,

stabilendo che: fino al decreto di confisca di secondo grado (e non più, come ora, di primo grado) emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l’Agenzia svolge attività di supporto all’autorità giudiziaria; l’Agenzia è tenuta a effettuare le comunicazioni in via telematica con l’autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari; con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello, l’amministrazione de beni è conferita all’Agenzia sotto la direzione del giudice delegato e ferme restando le competenze del tribunale, che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L’inserimento di un comma all’articolo 39 del codice, sull’assistenza legale alla procedura, infine, determina che, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l’amministratore giudiziario inoltri richiesta per via telematica all’Avvocatura dello Stato, cui spetta – in base alla normativa vigente – la rappresentanza e la difesa dell’amministratore giudiziario, qualora l’Avvocato generale dello Stato ne riconosca l’opportunità. Si prevede che, ove l’Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista.

L’articolo 14 modifica la disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alla gestione delle aziende. Più nel dettaglio il disegno di legge interviene sull’articolo 40 del codice con modifiche volte a consentire l’utilizzo dei beni immobili sequestrati fin dalla fase dell’esecuzione, con l’ausilio dell’Agenzia nazionale. Si introduce, all’uopo, un’articolata disciplina diretta a «guidare» l’attività del Tribunale e del giudice delegato, attraverso il recepimento di alcune prassi virtuose.

In estrema sintesi, nel caso di immobili dati in locazione o comodato con data certa anteriore al sequestro, l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione dei contratti alla scadenza naturale. Invece nel caso di immobili liberi ovvero liberati l’amministratore giudiziario, con l’autorizzazione scritta del giudice delegato, può in via prioritaria (anche su proposta dell’Agenzia) concedere in comodato i beni ai soggetti cui il bene può essere destinato o assegnato dopo la confisca definitiva, con cessazione alla data della confisca definitiva ovvero locare o concedere in comodato i beni, prevedendo la cessazione nei casi da ultimo esposti (comodato in favore dei soggetti ivi indicati) e, comunque, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

Per i beni mobili l’articolo prevede norme più stringenti per evitare inutili custodie, imponendo la vendita se i beni non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie e la distruzione o demolizione se privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili. La disposizione reca una disciplina più compiuta in materia di reclamo degli atti dell’amministratore giudiziario posti in essere in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato.

L’articolo 14 riscrive, poi, l’articolo 41 del codice nel tentativo di affrontare e risolvere le numerose criticità riscontrate nella prassi – e segnalate peraltro in uno studio della Banca d’Italia, intitolato «Aziende seque-

strate alla criminalità organizzata: le relazioni con il sistema bancario»- con l'obiettivo di valorizzare il provvedimento di prosecuzione o cessazione dell'attività imprenditoriale. Oltre ad estendere la disciplina relativa alla gestione delle aziende alla gestione delle partecipazioni societarie, si prevede che entro 30 giorni dall'immissione in possesso dell'azienda l'amministratore giudiziario debba essere autorizzato a proseguire le attività di impresa. La disposizione disciplina poi analiticamente i contenuti della relazione che l'amministratore giudiziario deve presentare entro 3 mesi dalla nomina; in particolare, egli dovrà descrivere le concrete possibilità di prosecuzione dell'attività, allegando un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Nella proposta di prosecuzione l'amministratore dovrà altresì censire i creditori dell'azienda e i lavoratori impiegati; si consente all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, di affittare l'azienda o un ramo d'azienda, o concederla in comodato. Da ultimo la disposizione contempla, in assenza di concrete possibilità di prosecuzione dell'attività, modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa.

L'articolo 15 del disegno di legge inserisce nel codice l'articolo 41-*bis*, il quale introduce gli strumenti di sostegno e valorizzazione delle aziende sequestrate necessari per la legalizzazione delle attività non irreversibilmente inquinate dai capitali o dai metodi «illeciti».

I commi da 1 a 7 dell'articolo 41-*bis* riprendono, quasi testualmente, le disposizioni contenute nei commi da 192 a 198 dell'articolo 1 della legge di stabilità del 2016.

Il comma 1 prevede che l'Agenzia nazionale promuova azioni per assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata. Il comma 2 reca la copertura finanziaria di tali azioni. Per le sole aziende sequestrate e confiscate ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b), e nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, sono previsti appositi stanziamenti per la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Sono costituiti, in attuazione del comma 3, due Fondi (comma 4): un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese sequestrate o confiscate; un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese.

L'accesso ai Fondi è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa adottata

dal Tribunale (comma 5). In caso di revoca del sequestro l'avente diritto è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui alla lettera a) del comma 4 (comma 7) per i quali è previsto apposito privilegio attraverso un complesso meccanismo (commi da 8 a 10). Il comma 6 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'indicazione dei limiti, criteri e modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 4, nonché condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti. Il comma 11 stabilisce che col decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.

Ai sensi del comma 13 dell'articolo 41-*bis*, il Tribunale, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata (o confiscata), può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

Il nuovo articolo 41-*bis* prevede, poi, norme «speciali» per l'amministrazione relativa a sequestro (o confisca) di «aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi», individuate sulla base dei criteri adottati dall'Agenzia nazionale.

L'articolo 16 inserisce nel Codice il nuovo articolo 41-*ter* con il quale si istituiscono presso le prefetture dei tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, ai quali sono chiamati a partecipare, oltre che un rappresentante dell'Agenzia, anche rappresentanti delle istituzioni (regione, Ministero dello sviluppo economico) e delle associazioni datoriali e dei lavoratori. La funzione dei tavoli permanenti è di favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende per favorire la continuità produttiva e la conseguente salvaguardia dell'occupazione; i tavoli esprimono un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia. L'articolo 16 introduce poi nel codice antimafia l'ulteriore articolo 41-*quater* il quale dispone che l'amministratore giudiziario, dopo aver sentito il competente tavolo permanente, e previa autorizzazione del giudice delegato, possa avvalersi del supporto tecnico, gratuito, di imprenditori attivi nel settore in cui opera l'azienda o in settori affini.

L'articolo 17 del provvedimento modifica gli articoli 43 e 44 del Codice, relativi al rendiconto di gestione – che l'amministratore dovrà presentare una volta divenuto irrevocabile la confisca – e alla gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia.

L'articolo 18 interviene sulla destinazione dei beni confiscati modificando alcune disposizioni del Codice antimafia. In particolare, la disposizione: inserisce nel codice l'articolo 45-*bis*, con il quale è disciplinata la liberazione e lo sgombero dell'immobile che, nonostante la confisca definitiva, sia ancora occupato o l'allontanamento dall'azienda del proposto e

dei suoi familiari; modifica l'articolo 46 del codice confermando la possibile restituzione per equivalente, in caso di restituzione di beni confiscati; interviene sull'articolo 47 del codice, relativo al procedimento di destinazione, disponendo che, se si attivano le procedure a salvaguardia dei terzi o dei creditori (titolo IV del codice), l'Agenzia deve adottare il provvedimento di destinazione entro 90 giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento dei crediti.

In relazione alla destinazione dei beni e delle somme, disciplinata dall'articolo 48 del codice, l'articolo 18 del disegno di legge: prevede che la vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie sia consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda o di beni immobili e che la vendita delle partecipazioni societarie possa essere effettuata solo con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali la destinazione del bene agli enti territoriali per finalità economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. La disposizione oltre ad introdurre più puntuali misure (l'inserimento nel sito internet istituzionale dell'ente) dirette ad assicurare la pubblicità da parte degli enti territoriali dei beni a loro destinati, così come delle assegnazioni, prevede l'assegnazione, a titolo gratuito, direttamente da parte dell'Agenzia agli enti o alle associazioni sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;

L'articolo 19, introducendo nel codice l'articolo 48-bis, prevede la possibilità che i beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 20 modifica l'articolo 51 del codice, sul regime fiscale dei beni sequestrati per specificare che se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha inizio, il reddito derivante dal bene è determinato dall'amministratore giudiziario in via provvisoria, ai soli fini fiscali.

Il correlatore Pagliari passa quindi ad illustrare il Capo IV del disegno di legge (articoli 21-24), che modifica la disciplina del codice antimafia relativa alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali.

In particolare, l'articolo 21 modifica i seguenti articoli del codice: l'articolo 52, per variare le condizioni in presenza delle quali i diritti di credito dei terzi non vengono pregiudicati; l'articolo 53 per specificare che dalle somme per la soddisfazione dei crediti per titolo anteriore al sequestro, della quale si fa carico lo Stato nel limite del 60 per cento del valore di stima del bene sequestrato, devono essere sottratte le spese del procedimento e di amministrazione dei beni; l'articolo 55 per disporre la sospensione delle procedure esecutive già pendenti al momento del sequestro e l'estinzione delle stesse in caso di confisca definitiva; l'articolo 56, sui rapporti giuridici pendenti al momento del sequestro, per stabilire

che se il contratto relativo all'azienda sequestrata o al bene in sequestro deve essere ancora eseguito, l'esecuzione resta sospesa fintanto che l'amministratore giudiziario non dichiara di subentrare. L'articolo 21 del disegno di legge inserisce inoltre nel codice l'articolo 54-*bis* (Pagamento di debiti anteriori al sequestro), per il quale il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a pagare o rinegoziare debiti pregressi relativi a rapporti commerciali necessari per la prosecuzione dell'attività.

L'articolo 22 detta disposizioni relative all'accertamento dei diritti dei terzi. Il disegno di legge modifica in primo luogo l'articolo 57, sull'elenco e la verifica dei crediti, per specificare che nell'elenco dei creditori devono essere inseriti anche coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia e per ridurre da 90 a 60 giorni il termine perentorio che il giudice assegna ai creditori per il deposito delle istanze di accertamento dei crediti. La disposizione modifica, poi, l'articolo 58, sulle domande di ammissione del credito, disciplinando più rigorosamente la presentazione delle istanze tardive, prevedendo il coinvolgimento dell'amministratore giudiziario nel procedimento. Oltre a limitate modifiche alla verifica dei crediti e alla composizione dello stato passivo di cui all'articolo 59 del codice, il disegno di legge interviene opportunamente sulla fase della vendita e liquidazione dei beni (articolo 60 del codice) nonché sulla fase del progetto e del successivo piano di pagamento dei crediti (articolo 61 del codice) che inizia dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, divenendo di competenza dell'Agenzia.

L'articolo 23 disciplina i rapporti con le procedure concorsuali: modificando gli articoli 63 e 64 del codice, al fine di ovviare a talune incongruenze rilevate a livello dottrinale e in sede applicativa. È appena il caso di ricordare che è attualmente in corso di elaborazione da parte della commissione istituita dal Ministro della giustizia con decreto del 28 gennaio 2015, presieduta dal dottor Renato Rordorf un'ampia riforma proprio delle procedure concorsuali. Tornando al merito delle modifiche il disegno di legge interviene in materia di dichiarazione di fallimento successiva al sequestro prevedendo una più precisa disciplina della verifica dei crediti operata dal giudice delegato alla prevenzione con riferimento ai beni assoggettati a sequestro o confisca, esclusi dalla massa attiva fallimentare, e del giudice delegato al fallimento per i restanti anche dopo la revoca del sequestro. La disposizione stabilisce inoltre che ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del Tribunale presentare al Tribunale fallimentare domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti legge fallimentare, presentare domanda per l'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* legge fallimentare, predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), legge fallimentare finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali. Nessuna modifica è invece apportata alla vigente disciplina nella parte in cui non consente al Tribunale di proporre la richiesta di falli-

mento. L'articolo 23 del disegno di legge interviene infine sull'articolo 64 (sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento) attribuendo al giudice delegato della prevenzione le verifiche dei crediti con riferimento ai beni assoggettati a sequestro, anche se già verificati dal giudice delegato al fallimento.

L'articolo 24 modifica l'articolo 84 del codice attribuendo valore significativo di una situazione di pericolo infiltrativo anche al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato.

Il Capo V del provvedimento (composto dal solo articolo 25) interviene sulle disposizioni del Codice relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (articoli 110-113), prevedendo come sede principale dell'Agenzia Roma, e come sede secondaria Reggio Calabria; ponendo l'Agenzia sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio (oggi Ministro dell'Interno) e ridefinendo i compiti attribuiti all'Agenzia stessa.

Il Capo VI (articoli 26-29) contiene modifiche al codice penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e alle leggi speciali, nonché varie deleghe al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

L'articolo 26 reca modifiche al codice penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e al decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa degli enti al fine di «potenziare» il contrasto al cosiddetto caporalato, sanzionato dall'articolo 603-*bis* del codice penale. In primo luogo la disposizione inserisce nel codice penale l'articolo 603-*quater*. La nuova disposizione codicistica impone la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-*bis* del codice penale). La confisca obbligatoria, che può riguardare anche il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, e che può essere disposta anche in relazione a beni diversi del reo (confisca per equivalente) scatta a seguito della sentenza definitiva di condanna, alla quale è equiparata l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). In relazione al medesimo reato di sfruttamento del lavoro: è consentita anche la confisca allargata; è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando il reato sia commesso da un dipendente nell'interesse dell'impresa, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

La stessa disposizione novella, a fini di coordinamento, gli articoli 104-*bis* e 132-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

L'articolo 27, attraverso modifiche all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, interviene in materia di confisca cosiddetta allargata.

Più nel dettaglio la disposizione estende, da un lato, il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata e, dall'altro,

– intervenendo su una questione largamente dibattuta a livello giurisprudenziale e discostandosi dall’orientamento assunto dalla Suprema Corte a SU (Sentenza 30.07.2014, n. 33451) – esclude esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

La disposizione inoltre, prevede che le norme in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, contenute nel codice antimafia possano essere applicate anche alla confisca penale di valori ingiustificati, e anche quando si procede per delitti diversi rispetto a quelli elencati nell’articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l’autorità giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte d’appello nei procedimenti penali e successivamente a tale provvedimento, ne amministra i beni.

La norma in esame prevede poi che i terzi, titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni sequestrati di cui l’imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo, debbano essere citati nel processo di cognizione al fine di garantire piena tutela ai loro diritti difensivi.

Da ultimo, la disposizione disciplina il regime della confisca allargata in esito all’estinzione del reato rispettivamente per prescrizione o amnistia e morte del condannato, verificatesi successivamente alla pronuncia di sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio.

L’articolo 28 reca in primo luogo modifiche all’articolo 7-*bis* del regio decreto sull’ordinamento giudiziario prevedendo l’istituzione presso il tribunale del capoluogo del distretto – nonché presso i tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere – e presso la corte di appello di collegi o di sezioni chiamate a trattare in via esclusiva i procedimenti di prevenzione patrimoniale e dettando ulteriori norme di dettaglio volte ad assicurare la copertura di tali sezioni o collegi e particolari modalità di composizione.

In secondo luogo l’articolo delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo – la cui procedura di adozione, che prevede anche un rafforzato coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, è puntualmente dettata dal disegno di legge - recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell’amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo stringenti principi e criteri direttivi.

L’articolo 29 reca una delega al Governo, da esercitare entro 4 mesi dall’entrata in vigore della riforma, per sostenere, attraverso incentivi, ammortizzatori sociali e misure di emersione del lavoro irregolare, le aziende sequestrate e confiscate. Con l’esercizio della delega, per la quale sono dettati principi e criteri direttivi, il Governo dovrà operare una ricogni-

zione della normativa vigente, armonizzandola con il codice antimafia e adeguandola alle disposizioni dell'Unione europea.

Il capo VII (articoli 30-32) reca, infine disposizioni di attuazione e transitorie.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1627 E 984**

NT

LA COMMISSIONE

Introduzione nel codice penale del reato di false dichiarazioni
e depistaggio e del reato di frode in processo penale e depistaggio

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 372-bis. – (*False dichiarazioni e depistaggio*) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422, i reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La condanna comporta sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

Art. 2.

1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 375. – (*Frode processuale e depistaggio*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

1. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

2. distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;

3. forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel numero 2.

Nei casi previsti dal primo comma:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

2. se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico il-legale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena di cui al numero 2 è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quinto comma del presente articolo, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

2. All'articolo 374 del codice penale la rubrica è sostituita dalla seguente: «Frode processuale in procedimento civile o amministrativo» e al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

4. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 383-bis. – (*Circostanze aggravanti*). – Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 372-bis, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».

5. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «372-*bis*, 375, secondo comma, numero 2».

6. All'articolo 384, primo comma, del codice penale, dopo la parola «372» sono inserite le seguenti: «372-*bis*» e dopo la parola «374» sono inserite le seguenti: «, 375, primo comma,».

BILANCIO (5^a)

Giovedì 21 aprile 2016

Plenaria**563^a Seduta (1^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
TONINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 14,05.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente TONINI, prima di procedere nella discussione generale sul DEF, già all'ordine del giorno, fa presente che il Governo chiede alla Commissione di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, sull'atto n. 277 recante «Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8». Il termine di scadenza per l'espressione del parere è previsto nella giornata di martedì prossimo, data nella quale scade anche la possibilità di esercitare la delega. Chiede pertanto se la Commissione è disponibile a convocare una nuova seduta nella quale l'ordine del giorno sia integrato con l'argomento appena ricordato.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata alle ore 14,15 con il medesimo ordine del giorno integrato, in sede consultiva su atti del Governo, con l'esame dello schema di decreto n. 277, recante

«Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

Plenaria

564^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (n. 277)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, scusandosi per la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che si tratta di disposizioni volte a disciplinare il riordino delle Forze armate che non presentano problemi per quanto attiene ai profili di natura finanziaria, come si desume dai *dossier* dei Servizi di documentazione della Camera e dalla relazione tecnica del Governo, nonché della Nota della Ragioneria generale dello Stato. Fa presente che la Camera dei deputati ha già reso il proprio parere nel corso della seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) osserva incidentalmente che la relazione tecnica è stata verificata il 19 aprile scorso evidenziando pertanto che la Ragioneria generale dello Stato è sottoposta a pressioni volte a far accelerare l'*iter* di alcuni disegni di legge o schemi del Governo a discapito di altri. Dichiara pertanto l'intenzione di approfondire le possibilità concesse dal Regolamento alla Commissione di procedere autonomamente, con i propri mezzi e i propri tempi, all'esame dei provvedimenti assegnatigli anche in assenza di relazione tecnica del Governo.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) si associa alle considerazioni espresse dal senatore D'Alì aggiungendo che troppo spesso le relazioni tecniche si limitano a riportare il testo letterale delle disposizioni legislative senza compiere alcuno sforzo di chiarirne gli aspetti finanziari. Con specifico riferimento al provvedimento in esame, invece, esprime perplessità in ordine alla proposta di parere avanzata dal relatore, evidenziando che secondo la relazione tecnica le economie risultanti dalla riorganizzazione non sono scontate nei saldi di finanza pubblica in quanto contestualmente destinate al bilancio della Difesa, con ciò depotenziando l'operazione di revisione della spesa che costituisce il fondamento dello schema. Chiede pertanto di inserire nel parere almeno un'osservazione che stigmatizzi tale incongruenza.

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, fa presente che la destinazione delle economie derivanti dalla riorganizzazione allo stesso bilancio della Difesa era già previsto dalla legge delega del 2012 e costituisce, in ogni caso, una soluzione inevitabile data la natura stessa dell'Amministrazione considerata.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che l'osservazione formulata dalla senatrice Bulgarelli sarebbe fondata se l'operazione finanziaria di cui si dibatte non fosse già prevista dall'articolo 4 della legge delega che ha riordinato lo strumento militare, che costituisce un'eccezione alla regola generale disposta dalla legge di contabilità, così come già notato dal relatore.

Da ciò deriva la mancata considerazione nei saldi di finanza pubblica evidenziati dalla senatrice.

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, dichiara di condividere le osservazioni del rappresentante del Governo, aggiungendo che tale tipo di meccanismo costituisce un rilevante incentivo alla revisione della spesa in amministrazioni pubbliche fortemente strutturate come quella della Difesa. Propone, pertanto, l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, con il prosieguo della discussione generale.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) valutato il contenuto del Documento di economia e finanza alla luce dei rilievi formulati dalle istituzioni e dalle associazioni audite, in particolare dall'ISTAT, dalla Banca d'Italia e dall'UPB, dichiara di non poter condividere il tono ottimistico usato dal Governo. Rammenta, infatti, che molte dei soggetti interpellati hanno espresso timore in merito ai possibili rischi che gravano sugli scenari di previsione formulati dal Governo, rischi da cui potrebbe derivare un ulteriore rinvio del conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica in analogia a quanto avvenuto negli anni più recenti.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) dichiara preliminarmente di non volersi soffermare sulla plausibilità delle previsioni macroeconomiche, notando come queste siano spesso soggette a rilevanti revisioni in corso d'anno. Cita a tal proposito la recente stima pubblicata dal Centro Europa ricerche (CER) secondo cui il tasso di crescita del PIL dell'Italia non supererebbe nel 2016 lo 0,8 per cento.

Osserva che l'ottimismo del Governo poteva sembrare giustificato fino allo scorso anno sulla base della volontà di scommettere sulla crescita del Paese anche in virtù di alcune misure di politica economica adottate. Ritiene tuttavia che lo stesso ottimismo non possa essere condiviso quest'anno in ragione della scarsa rilevanza ai fini della crescita, delle misure recentemente approvate, quali il *bonus* di 500 euro ai giovani diciottenni ovvero quello di 80 euro ai pensionati, misure che non appaiono convincenti fattori di ripresa.

Evidenzia, invece, la necessità di porre invece l'attenzione sugli investimenti pubblici per suscitare quelli privati, citando l'esempio dei crediti di imposta di cui lamenta il mancato avvio operativo. Desume da ciò che vi sono alcune misure che il Governo persegue con maggiore convinzione di altre che lui ritiene tuttavia assai più rilevanti. Invita, quindi, il Governo a concentrarsi sull'economia reale, in particolare sulla crisi di produttività della manifattura e dei servizi ad alto valore aggiunto, che costituisce il principale problema su cui si fonda la crescente distanza tra il tasso di sviluppo dell'Italia e quello degli altri principali Paesi occidentali. Cita a titolo di esempio la crisi dell'ILVA a Taranto, la fuga di giovani cervelli altamente qualificati e le strozzature del mercato del credito. Rileva, in conclusione, che il Governo non è attualmente impegnato come dovrebbe su questi temi, come invece appare su altri.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*), dopo aver premesso di condividere i timori già espressi sulla scarsa credibilità delle previsioni formulate dal Governo nel DEF, esprime altresì perplessità in merito all'assenza di dettagliate indicazioni sulle misure che il Governo intende attuare per il consolidamento dei conti e in particolare per la neutralizzazione delle clausole di salvaguardia. Si sofferma quindi sulla necessità di applicare i costi *standard* in modo incisivo ed efficace quale strumento per la revisione della spesa, sulla opportunità di attuare la riforma del catasto stanziando le risorse necessarie per implementarla nonché di ridurre la pres-

sione fiscale. Segnala inoltre le rilevanti difficoltà in cui versano gli enti territoriali alle prese con le nuove norme in tema di pareggio di bilancio nonché la necessità di attuare una concreta politica di investimenti a medio e lungo termine.

Il presidente TONINI cita il ministro dell'economia e delle finanze Padoan secondo cui il DEF costituisce l'espressione di una politica di bilancio rigorosa, accompagnata da misure espansive e riforme per far ripartire il Paese. Osserva come da tale dichiarazione si possa desumere che l'obiettivo finale del Governo rimane la crescita economica, perseguita compatibilmente con una politica di bilancio rigorosa. Aggiunge che tale impostazione di politica economica, come peraltro ricordato dallo stesso Ministro in altra occasione e come può desumersi dall'intervento del senatore Guerrieri Paleotti, serve per dare all'Italia l'autorevolezza necessaria a negoziare un cambiamento radicale delle regole europee.

D'altra parte, dalle audizioni non sembra emergere una linea alternativa di politica economica, ad eccezione di quella illustrata dalla CGIL che ha invocato la necessità di soprassedere al rispetto delle regole di bilancio. Ritene tuttavia che tale opzione, che comporterebbe necessariamente l'uscita dell'Italia dall'Unione europea, avrebbe conseguenze devastanti in termini di maggiori oneri finanziari sul debito pubblico. Reputa opportuno rammentare, infatti, che il mancato rispetto delle regole presenta rilevanti profili economici e non costituisce semplicemente un aspetto di natura disciplinare. Dichiarò, pertanto, di non intravedere alcuna politica economica praticabile alternativa rispetto a quella delineata nel DEF. Ritene tuttavia necessario individuare il modo migliore di impiegare le risorse rese disponibili dai ridotti margini di flessibilità concessi dall'Unione europea e a tal proposito ritiene interessanti le argomentazioni avanzate dal senatore Azzollini, pur rappresentando che il Governo deve tener conto sia del clima politico-culturale europeo che del consenso del Paese.

Occorre, quindi, spingere l'acceleratore sulle riforme ricordando che i tre pilastri positivi dell'attuale situazione italiana, come emersi anche dalle audizioni, consistono nella riforma delle pensioni, voluta e attuata dalla ministra Fornero, nel tentativo di uscire dalla miopia determinata dall'assumere decisioni in un contesto di precarietà politica, così come prefigurato dalla riforma costituzionale, nonché nel pacchetto di misure comunemente noto come *jobs act*.

Sollecita quindi il Governo ad affrontare con maggiore coraggio tre temi cruciali per lo sviluppo del paese quali la riforma della giustizia, per renderla maggiormente efficiente soprattutto in considerazione delle sue ricadute economiche, l'introduzione di condizioni di modernità nel lavoro della pubblica amministrazione in analogia a quanto fatto dal *jobs act* per il lavoro privato, e, infine, l'apertura dei mercati attraverso misure che incentivino la competizione.

Ritene tali obiettivi non solo essenziali in sé ma anche strumenti utili al Governo per avere maggiore forza nella negoziazione per la riforma dell'Unione europea, in vista dei due prossimi snodi cruciali rappresentati

dalla nuova crisi finanziaria greca, conseguente alla rottura con il Fondo monetario internazionale, e la cosiddetta «*Brexit*». L'Italia deve poter sedere con i Paesi forti al tavolo delle negoziazioni.

Ricorda, poi, che la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia costituirà il principale obiettivo della prossima manovra di finanza pubblica, quantificabile nell'ordine di 15 miliardi di euro. Reputa, a tal proposito, necessario un supplemento di valutazione osservando che anche la Corte dei conti ha suggerito, in sede di audizione, misure alternative che consentirebbero al Paese di migliorare la propria posizione nell'ambito delle economie che presentano un ridotto gettito fiscale riveniente dall'imposizione indiretta. Le risorse rese disponibili da tali scelte consentirebbero di affrontare le due principali emergenze sociali che affliggono il Paese: quella demografica, che richiede qualche riflessione in merito alla necessità di sostenere la natalità, e la deprivazione delle fasce sociali più deboli. Richiama infine l'opportunità di acquisire credibilità al fine di rinegoziare le regole europee, di rafforzare la spinta riformatrice e di lavorare per un impiego ottimale delle risorse pubbliche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 21 aprile 2016

Plenaria**350^a Seduta***Presidenza del Presidente*
Mauro Maria MARINO*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.**La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE CONSULTIVA***(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme per l'educazione alla cittadinanza economica**(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SUSTA (PD) fa presente in primo luogo che il disegno di legge in esame, riguardo alle proprie finalità, definisce la cittadinanza economica un insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino di divenire agente economico rispettoso delle regole del vivere civile e consapevole, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche, al fine di contribuire al benessere economico individuale e al benessere sociale.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un Comitato tecnico-scientifico cui spetta, in concorso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le altre istituzioni competenti, monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui agli articoli 2 e 3, nonché valutare gli effetti delle politiche educative realizzate. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che individua, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i soggetti del mondo economico e sociale che ne fanno parte.

L'articolo 2 attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'individuazione degli ambiti territoriali e la definizione di

modalità e tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione da attuare nelle scuole di ogni ordine e grado, con lo scopo di accrescere capacità, conoscenze e competenze, così da incrementare il numero di cittadini in grado di prendere decisioni consapevoli e capaci di operare all'interno del rispettivo contesto economico. A tal fine presso il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è costituito un gruppo di ricerca che assicura, attraverso la conoscenza rigorosa dei temi trattati e la creazione di un nucleo di competenze specifiche in ambito economico, educativo e finanziario, il corretto evolversi della sperimentazione e la sua efficacia finale.

L'articolo 3 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le direzioni regionali e previa intesa in sede di Conferenza unificata, individui gli ambiti territoriali e definisca le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione, in favore delle fasce deboli altrimenti escluse dal mercato del lavoro, consistente in un programma educativo di cittadinanza economica rivolto in particolare alle donne, ai giovani in cerca di prima occupazione e agli anziani, finalizzato a ridurre gli elementi di vulnerabilità alle truffe e ai comportamenti economicamente rischiosi. Gli obiettivi riguardano in particolare la capacità di gestione delle proprie risorse economiche, i rischi di ludopatia, di soggezione a usura o di dipendenza comportamentale patologica da strutture piramidali di affiliazione, motivata esclusivamente dalla prospettiva di un guadagno facile, nonché l'utilizzo degli emolumenti da lavoro secondo libere scelte individuali, nella piena consapevolezza delle migliori modalità con cui fronteggiare la precarietà. Lo sviluppo del programma è affidato a un gruppo di ricerca, deputato allo sviluppo di competenze specifiche negli ambiti economico, educativo e finanziario, costituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne coordina l'attività d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, agli oneri derivanti dalle attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 e dei gruppi di ricerca di cui agli articoli 2 e 3 si provvede mediante destinazione ai Ministeri rispettivamente interessati di un ammontare annuo pari allo 0,1 per cento dei proventi delle convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici.

Il presidente Mauro Maria MARINO rammenta che la Commissione di merito ha svolto numerose audizioni sul disegno di legge in titolo e che, in ragione dell'*iter* in sede referente è possibile disporre di tempi sufficientemente ampi per la valutazione e la definizione del parere. D'altro canto, anche nel corso dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario e finanziario sono venute autorevoli sollecitazioni a proseguire l'esame in tempi celeri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune date (n. COM (2016) 56 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, per quanto riguarda talune date (n. COM (2016) 57 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti a parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 123)

Il relatore MOLINARI (*Misto*) segnala che la direttiva 2014/65/UE (MiFID) e il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) sono stati adottati in conseguenza della crisi finanziaria. Essi, indicati collettivamente come MiFID II, disciplinano i mercati mobiliari, gli intermediari mobiliari e le sedi di negoziazione; il nuovo quadro normativo sostituisce e rafforza il vigente quadro MiFID. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 3 luglio 2016, mentre sia la MiFID che il MiFIR si applicheranno a decorrere dal 3 gennaio 2017. La finalità delle proposte in esame è prorogare la data di applicazione del pacchetto MiFID II, in ragione delle sfide a cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), le autorità nazionali competenti e le parti interessate devono far fronte sul piano dell'attuazione tecnica: data l'ampiezza dell'impegno non sarà possibile realizzare in tempo il 3 gennaio 2017 le infrastrutture di dati essenziali; ne deriverebbero incertezza giuridica e potenziali perturbazioni del mercato.

Alla luce delle circostanze eccezionali menzionate e delle sfide particolari che l'attuazione tecnica pone all'ESMA e alle altre autorità competenti, la Commissione europea ritiene necessario disporre una proroga limitata allo stretto necessario per consentire il completamento dei lavori di attuazione tecnica, mentre il termine di recepimento rimane quello originario del luglio 2016, con un'evidente asimmetria rispetto a quello di applicazione.

Il relatore dà quindi conto delle osservazioni favorevoli trasmesse dalla Commissione politiche dell'Unione europea, con particolare riguardo alla verifica dei requisiti di proporzionalità e sussidiarietà, nonché della base giuridica dei provvedimenti in esame. Presenta quindi uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che con le proposte in esame le istituzioni europee hanno inteso prendere atto della sussistenza di un problema di natura oggettiva. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) condivide le considerazioni espresse dal relatore e dal Presidente. Sollecita quindi alla verifica dello stato di attuazione della MiFID in una fase precedente alla data di applicazione così come prorogata dagli atti in esame.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ritiene necessario prendere atto delle carenze oggettive nella realizzazione delle infrastrutture per il trattamento dei dati e richiama l'attenzione sulle carenze di fondo nell'attuazione del sistema MiFID, che ha rivelato, come nel caso del collocamento di obbligazioni subordinate degli istituti bancari, gravi lacune. Auspica pertanto che la Commissione si impegni al fine di enucleare proposte idonee a ottenere un più adeguato livello di tutela dei risparmiatori nell'ambito del sistema MiFID.

Il PRESIDENTE riconosce l'importanza dei rilievi della senatrice Bottici e rammenta l'alto livello di attenzione costantemente dedicato alla questione dalla Commissione.

Il vice ministro CASERO conviene circa la sussistenza di una questione di ordine oggettivo alla quale gli atti in titolo pongono rimedio. Riconosce quindi l'importanza delle osservazioni espresse dalla senatrice Bottici, ancorché di ordine generale, segnalando l'opportunità di approfondire contestualmente i temi dell'educazione finanziaria dei cittadini, peraltro oggetto del disegno di legge precedentemente esaminato, e della predisposizione di strumenti mirati a garantire al pubblico dei risparmiatori un'agevole comprensione del livello di rischio connesso alle diverse operazioni di investimento.

Intervenendo in replica, il relatore MOLINARI (*Misto*) segnala l'opportunità di un accresciuto impegno del Parlamento europeo riguardo al tema della tutela dei risparmiatori e, dopo aver segnalato l'importanza dell'esame in fase ascendente, condivide quanto già espresso circa l'utilità di consentire ai risparmiatori di avere a disposizione materiale informativo di agevole fruizione. Rileva peraltro la necessità di porre, al contempo, la dovuta attenzione a evitare un'eccessiva rigidità nei rapporti delle banche con la clientela, in particolare al fine di evitare nocive contrazioni dell'erogazione del credito.

Lo schema di risoluzione presentato dal relatore è infine messo in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 14,30 di oggi non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUGLI ATTI COMUNITARI N. COM (2016) 56
DEFINITIVO E N. COM (2016) 57 DEFINITIVO
SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ
(Doc. XVIII, n. 123)**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminati gli atti comunitari in titolo,

considerato che:

– la direttiva 2014/65/UE (di seguito «MiFID») e il regolamento (UE) n. 600/2014 (di seguito «MiFIR») sono stati adottati a seguito della crisi finanziaria. La MiFID e il MiFIR, indicati collettivamente come MiFID II, disciplinano i mercati mobiliari, gli intermediari mobiliari e le sedi di negoziazione. Il nuovo quadro normativo sostituisce e rafforza il vigente quadro MiFID;

– gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 3 luglio 2016, mentre sia la MiFID che il MiFIR si applicheranno a decorrere dal 3 gennaio 2017;

– la finalità delle proposte legislative in titolo è di prorogare la data di applicazione di entrambi gli atti che compongono il pacchetto MiFID II, in ragione delle sfide a cui l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), le autorità nazionali competenti e le parti interessate devono far fronte sul piano dell’attuazione tecnica, soprattutto per la necessità di un numero significativo di misure di esecuzione. Data l’ampiezza delle sfide, come comunicato dall’ESMA alla Commissione europea il 2 ottobre 2015, non sarà possibile realizzare in tempo per il 3 gennaio 2017 le infrastrutture di dati essenziali e pertanto si rende necessaria una proroga dell’entrata in vigore;

– infatti, per la raccolta efficiente e armonizzata dei dati deve essere sviluppata una nuova infrastruttura (il *Financial Instruments Reference Data System*, «FIRDS»), che dovrà coprire tutta la gamma di strumenti finanziari rientranti nell’ambito di applicazione ampliato di MiFID II. Il FIRDS dovrà prevedere il collegamento dei flussi di dati tra l’ESMA, le autorità nazionali competenti e circa 300 sedi di negoziazione in tutta l’UE. La stragrande maggioranza dei nuovi sistemi informatici su cui si basa il FIRDS dovrà essere sviluppata da zero, sulla base di nuovi parametri;

– l’entità e la complessità dei dati che devono essere raccolti e trattati affinché MiFID II diventi operativo riguarda in particolare la segnala-

zione delle operazioni, i calcoli a fini di trasparenza, la segnalazione delle posizioni su derivati su merci, la regolamentazione microstrutturale;

– quindi, se la data di applicazione rimanesse invariata, ne deriverebbero incertezze giuridiche e potenziali perturbazioni del mercato. Per questi motivi, con gli atti in titolo si proroga di un anno, sino al 3 gennaio 2018, la data di applicazione di entrambi gli atti legislativi del pacchetto MiFID II, ossia la direttiva 2014/65/UE (su cui insiste il COM (2016) 56) e il regolamento (UE) n. 600/2014 (su cui insiste il COM (2016) 57), nonché si prorogano alcuni termini (sempre all'interno del COM(2016) 57) del regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) e del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR);

– la proroga peraltro concerne non solo le parti della normativa direttamente connesse alla raccolta di dati, ma l'intero pacchetto, perché permette di evitare il rischio di creare confusione e i costi che le parti interessate dovrebbero sostenere in caso di attuazione scaglionata, permette di evitare di dover distinguere tra le misure che possono essere attuate immediatamente e le altre misure e consente di fare a meno di norme transitorie;

rilevato che:

– le misure proposte hanno la stessa base giuridica degli atti di base, ossia l'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE per il COM(2016) 56 e l'articolo 114 del TFUE per il COM(2016) 57;

– il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto le due proposte si limitano a prorogare un atto dell'Unione europea, la cui competenza è quindi degli organi dell'Unione;

– il principio di proporzionalità appare rispettato poiché è la stessa Autorità europea per i mercati finanziari (ESMA) a evidenziare la necessità della proroga al fine di consentire una pianificazione e un'attuazione efficienti e ordinate a opera di tutte le parti interessate;

formula una risoluzione favorevole con le seguenti osservazioni.

Le proposte in esame, come detto, richiedono una proroga in considerazione della complessità tecnica dell'implementazione del pacchetto regolamentare MiFID II, ma non contemplano la proroga del termine imposto agli Stati membri per il recepimento della direttiva 2014/65/UE e della direttiva 2014/57/UE (direttiva sugli abusi di mercato). Tali termini sono fissati dall'articolo 93, paragrafo 1, della prima direttiva e dall'articolo 13 della seconda direttiva al 3 luglio 2016. A tale termine è peraltro agganciata la delega, contenuta negli articoli 1, 9 e 11 della legge 9 luglio 2015, n. 144 (legge di delegazione europea 2015), volta al loro recepimento, anche ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e del regolamento (UE) n. 596/2014.

Per le stesse ragioni di certezza giuridica evocate dalla Commissione europea, valuti il Governo l'opportunità di richiedere una proroga anche del termine di recepimento, che peraltro impatterebbe sulla delega contenuta nei citati articoli della legge di delegazione europea 2015, di

imminente scadenza secondo il meccanismo previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 (due mesi antecedenti il termine per il recepimento, secondo il testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge europea 2014, che ha invece spostato i termini di scadenza delle deleghe conferite per la trasposizione delle direttive addirittura a quattro mesi antecedenti il termine di recepimento della direttiva).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 21 aprile 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 247

Presidenza del Vice Presidente
MARIN

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, L'INTEGRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE NONCHÉ DI RAPPRESENTANTI DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO E DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA E DEL PRESIDENTE DELLO EUROPEAN ATHLETE AS STUDENT (EAS) NETWORK IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 715 (STATO DI SALUTE DELLO SPORT)

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 21 aprile 2016

Plenaria**340^a Seduta***Presidenza della Presidente*
DE BIASI*La seduta inizia alle ore 14.**IN SEDE REFERENTE*

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(1134) BIANCO ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario

(1648) ROMANO ed altri. – Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Si apre la discussione generale.

La senatrice MATURANI (PD), dopo aver rivolto un ringraziamento al relatore, osserva che le iniziative legislative in esame rivestono una grande importanza, essendo volte alla risoluzione di problemi largamente avvertiti da parte dei professionisti del settore sanitario, che impattano anche sulla sostenibilità del Servizio sanitario e – ciò che a suo giudizio più rileva – sulla tutela della salute dei pazienti.

Sottolinea che gli obiettivi della riforma della responsabilità nel settore sanitario sono rappresentati dalla garanzia del diritto alla salute e dalla correlata garanzia del sereno svolgimento delle proprie attività da parte dei professionisti del settore, unitamente al mantenimento di ade-

guati strumenti di tutela giudiziaria delle persone danneggiate da errori sanitari.

Rileva che l'approfondita istruttoria svolta attraverso le audizioni informali consente di affermare che il testo trasmesso dalla Camera gode del consenso della parte prevalente dei destinatari delle norme, ed è caratterizzato da un impianto complessivamente apprezzabile, pur se su alcuni specifici aspetti potranno essere utili un supplemento di riflessione e la conseguente presentazione di proposte emendative.

In primo luogo, ravvisa l'opportunità di mantenere il ruolo della Corte di conti per ciò che attiene ai giudizi di rivalsa, sia per ragioni di carattere costituzionale, sia in considerazione delle peculiarità che contraddistinguono la giurisdizione dei giudici contabili, sia infine per evitare improvvise contrapposizioni, innanzi al giudice civile, tra le direzioni delle strutture sanitarie e i professionisti sanitari che operano al loro interno.

Inoltre, per assicurare ai professionisti sanitari la possibilità di operare con animo sereno, senza per questo menomare il diritto di agire in giudizio delle persone che si ritengono danneggiate, reputa opportuno riflettere sull'opportunità di mutuare la soluzione adottata in altri settori del pubblico impiego: prevedere cioè la possibilità di convenire nel giudizio risarcitorio solo la struttura presso la quale opera l'autore del presunto illecito, ferma la possibilità di successiva rivalsa nei riguardi di quest'ultimo in caso di sussistenza del dolo o della colpa grave.

Infine, formula l'auspicio che l'*iter* dei disegni di legge in esame si concluda proficuamente e in tempi rapidi, considerato che i professionisti del settore sanitario attendono da lungo tempo risposte che consentano loro di operare in un quadro di regole comparabili a quelle vigenti negli altri Paesi europei.

Il senatore GAETTI (*M5S*) rileva che l'approfondita istruttoria svolta dalla Commissione ha reso evidente l'opportunità di interventi migliorativi sul testo trasmesso dalla Camera, pur nella difficoltà di individuare un temperamento dei vari interessi coinvolti e di tradurre quest'ultimo in formule giuridiche appropriate.

Sottolinea, incidentalmente, che l'importanza della doppia lettura parlamentare dei disegni di legge, soprattutto nei casi in cui si discuta di testi irti di complessità tecniche, resta confermata dall'esperienza che la Commissione sta conducendo nel caso di specie.

Si riserva di presentare emendamenti, in primo luogo, per facilitare le possibilità di accesso dei pazienti e dei loro familiari alle informazioni cliniche rilevanti, anche attraverso l'ausilio di esperti di loro fiducia in una fase non contenziosa: sarebbe a suo avviso un modo per deflazionare le liti.

Reputa inoltre opportuno, in sede emendativa, precisare quali requisiti debbano possedere le società scientifiche per poter concorrere alla formazione delle linee guida, ed assegnare in ogni caso un ruolo di garanzia, in materia, ad un ente autorevole e terzo quale l'Istituto superiore di sanità.

Invita poi a non trascurare le possibili criticità sottese alla frammentazione del contenzioso (struttura-paziente, struttura-professionista), anche per ciò che attiene alle garanzie difensive, e segnala l'opportunità di evitare incertezze in merito alla natura della responsabilità posta in capo al professionista sanitario (extracontrattuale o contrattuale).

Riguardo alle polizze assicurative, ravvisa l'opportunità, anche sulla scorta dalla propria esperienza professionale, di incentivare la negoziazione delle condizioni contrattuali da parte delle strutture, sì da addivenire alla predisposizione di schemi contrattuali utilizzabili dai singoli interessati: in questo modo si colmerebbe il divario di forza contrattuale tra il singolo professionista e la compagnia assicuratrice e si potrebbe contare sugli uffici legali delle strutture per un'attenta valutazione delle clausole contrattuali.

Infine, in merito all'opportunità del mantenimento della giurisdizione della Corte dei conti in sede di rivalsa, per ciò che attiene ai pubblici dipendenti, concorda con le considerazioni svolte dalla precedente oratrice e auspica che il relatore saprà tradurre tale esigenza in un emendamento tecnicamente appropriato.

La senatrice FUCKSIA (*Misto*) si sofferma sulle problematiche connesse alle linee-guida, rilevando l'opportunità di chiarire in sede legislativa quali siano le società scientifiche legittimate a concorrere all'elaborazione delle stesse: determinante, a suo giudizio, dovrebbe essere il possesso di requisiti di carattere scientifico e rappresentativo. Saggiunge di condividere le considerazioni in merito al ruolo da attribuire all'Istituto superiore di sanità, con l'avvertenza, tuttavia, che il concorso delle società scientifiche resta comunque ineludibile, non avendo il predetto Istituto, malgrado la propria autorevolezza ed indipendenza, competenze specifiche in ogni singolo ambito disciplinare.

In conclusione, formula l'auspicio che vi sia la possibilità, con l'ausilio del relatore, di apportare modifiche migliorative al testo licenziato dalla Camera, considerato che esso incide su aspetti molto sensibili legati alla vita dei pazienti e dei professionisti del mondo sanitario.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver rivolto espressioni di ringraziamento al relatore, pone in rilievo che il disegno di legge approvato dalla Camera, adottato come testo base dalla Commissione, persegue il fine precipuo di rinforzare l'alleanza terapeutica tra medico e paziente, sì da superare le criticità legate alla medicina difensiva, attiva e passiva. Ritene pertanto inappropriato rappresentare, come fanno taluni, la riforma *in itinere* in termini di contrapposizione tra operatori sanitari e pazienti.

Sottolinea, quindi, che il testo licenziato dall'altro ramo è certamente condivisibile nell'impianto di fondo, pur apparendo migliorabile in alcune parti specifiche.

Ritene che i principali nodi problematici siano sottesi alla disciplina delle linee-guida.

In primo luogo, occorre garantire che le linee-guida forniscano ausilio agli operatori senza entrare in contrasto con il principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo il quale le scelte professionali dei medici devono essere effettuate in piena autonomia.

In secondo luogo, occorre tenere presente che le linee-guida, una volta elaborate dalle autorità a ciò preposte, devono essere calate nella realtà effettuale in cui opera il singolo professionista sanitario, spesso caratterizzata da criticità organizzative che rendono concretamente impossibile uniformarsi ad esse.

Inoltre, poiché il rispetto delle linee-guida rileva, in base all'articolo 6, ai fini della valutazione della colpa del professionista che abbia causato la morte o la lesione dell'assistito, occorre scongiurare il rischio che esse finiscano col diventare nella sostanza cogenti, non sembrando sufficiente ad evitare tale eventualità la clausola di salvezza delle «rilevanti specificità del caso concreto».

Ancora, occorre domandarsi se il rinvio della disposizione penale a linee-guida di successiva elaborazione, per di più da parte di soggetti privati ed in assenza di criteri direttivi posti a livello legislativo, possa confliggere con i principi di legalità e di determinatezza della fattispecie incriminatrice.

Infine, al di là delle problematiche implicate dalla disciplina inerente alle linee-guida, segnala l'opportunità di inserire nel testo disposizioni concernenti le cosiddette «scelte critiche» (quelle da compiersi in caso di richiesta contemporanea di soluzioni e mezzi terapeutici superiori alla concreta disponibilità), nonché in tema di disciplina del consenso informato.

La senatrice SILVESTRO (PD) rileva preliminarmente che l'elevato livello della discussione in corso rende evidente il grado di approfondimento dell'istruttoria legislativa condotta dalla Commissione.

Ritiene che il disegno di legge adottato come testo base sia caratterizzato da un'impostazione apprezzabile, e che pertanto in sede emendativa sarà opportuno concentrarsi sugli specifici aspetti suscettibili di miglioramento.

Tra questi ultimi, sono a suo avviso annoverabili il regime giuridico delle linee-guida, la disciplina dell'azione di rivalsa nei riguardi dei professionisti sanitari che operano all'interno delle strutture pubbliche e i profili connessi agli obblighi assicurativi.

In particolare, per ciò che attiene alle linee-guida, dichiara di condividere il richiamo all'importanza delle condizioni organizzative delle strutture, al punto che dette condizioni, a suo giudizio, dovrebbero essere rese note al paziente ai fini della corretta formazione del consenso informato. Saggiunge che occorre tenere nella dovuta considerazione le peculiari connotazioni delle diverse categorie di professionisti sanitari, anche con riferimento alla formula legislativa che prevede la salvezza delle rilevanti specificità del caso concreto quale esimente da responsabilità per l'inosservanza delle linee guida.

In conclusione, esprime il convincimento che, con alcune mirate modificazioni, il testo in esame potrà essere in tempi rapidi licenziato raccogliendo un diffuso consenso tra i destinatari delle norme.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 21 aprile 2016

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Documento di economia e finanza 2016

Doc. LVII, n. 4

(Parere alla V Commissione della Camera e alla 5^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi, in sede consultiva, sul Documento di economia e finanza (DEF), che ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio. Il Def definisce, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche e gli indirizzi sul versante delle diverse politiche pubbliche del nostro Paese. L'esame parlamentare è diretto alla condivisione, tramite l'approvazione di atti di indirizzo da parte di Camera e Senato, degli obiettivi in esso recati. Il Documento svolge inoltre una delicata e importante funzione informativa a livello nazionale, comunitario e internazionale, in grado di rendere pienamente visibili e trasparenti le scelte di policy.

Quanto alla struttura, il DEF si compone di tre sezioni e di una serie di allegati.

La prima sezione espone lo schema del Programma di Stabilità (PdS), che contiene tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita. Nello specifico, il PdS reca gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici.

La seconda sezione, Analisi e tendenze della finanza pubblica 2016, contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio successivo.

La terza sezione, relativa al Programma Nazionale di Riforma (PNR), in coerenza con il Programma di Stabilità, dà conto dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività. Dà conto altresì delle priorità del Paese e delle principali riforme da attuare.

Il rilancio della crescita e dell'occupazione rappresentano gli obiettivi contenuti nel DEF, da perseguire, in continuità con la strategia seguita negli ultimi anni, volta a conciliare misure di stabilizzazione del ciclo con l'esigenza di rientro del debito. Di qui, come rilevato anche dalla Corte dei conti nel corso dell'audizione parlamentare sul DEF, la necessità di accompagnare le riforme già avviate con interventi in grado di rimuovere rigidità che limitano l'operare degli strumenti di gestione della finanza pubblica, distorcono la destinazione delle risorse e ostacolano gli operatori economici.

La strategia del Governo si basa, nello specifico, sui seguenti strumenti operativi: I) una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, privati e pubblici; II) una impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita e volta ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in misura via via crescente il rapporto tra debito e PIL; III) la riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e dell'azione delle pubbliche amministrazioni; IV) il miglioramento del «*business environment*» e della capacità competitiva del sistema Italia.

Passando allo scenario macroeconomico nazionale, il DEF 2016 evidenzia segnali di graduale ripresa dell'economia, con una previsione (nell'ambito dello scenario programmatico proposto nel DEF) di crescita del PIL pari all'1,2 per cento nel 2016, all'1,4 per cento nel 2017, all'1,5 per cento nel 2018 e all'1,4 nel 2019. Viene quindi positivamente confermata l'inversione di tendenza registrata nel 2015, primo anno di crescita (+0,8 per cento del PIL) dopo tre anni consecutivi di contrazione. Segnali

importanti tanto più alla luce della fragilità del contesto internazionale, come testimonia il calo della domanda esterna registrata nel 2015, che incide negativamente sulla crescita delle economie.

Per quanto concerne, poi, il sistema di finanza pubblica, si prevede, nell'ambito del quadro programmatico, un indebitamento netto pari al 2,3 per cento nel 2016 (inferiore di 3 punti rispetto al 2015), all'1,8 per cento nel 2017, allo 0,9 nel 2018, sino a giungere, nel 2019, ad un'inversione di tendenza, con un avanzo pari allo 0,1 per cento del Pil. Rispetto al Documento di Economia e Finanza 2015, si determina uno slittamento di un anno del pareggio di bilancio.

Tale slittamento è connesso con l'obiettivo centrale del DEF di poter disporre di maggiori risorse per aumentare il livello di investimenti e attuare le riforme strutturali in corso. Sul primo versante, è stato richiesto all'Unione europea l'utilizzo della clausola per gli investimenti pubblici, pari allo 0,3 punti percentuali del Pil in termini di deviazione temporanea dal percorso di avvicinamento all'Obiettivo di medio periodo (MTO), prevista dalle regole di bilancio dell'Unione europea in tema di ammortamenti (per gli investimenti effettuati nel 2016) e di credito di imposta (per gli investimenti nel Mezzogiorno nel quadriennio 2016-2019).

Sul secondo versante, il Governo italiano ha richiesto un ulteriore 0,1 per cento del Pil in termini di flessibilità (che si aggiunge allo 0,4 già richiesto e accordato dal Consiglio europeo nel 2015) per le riforme strutturali, destinate del resto ad avere – come osserva il Governo – un impatto positivo sulla sostenibilità del debito nel medio lungo periodo. Tali richieste si aggiungono a quella di 0,2 punti di flessibilità per le spese relative all'emergenza immigrazione.

L'allentamento degli obiettivi di bilancio, connessi alla richiesta di attivazione delle clausole di flessibilità, comporta nel 2016 un peggioramento di sei decimi di punto, in luogo del miglioramento di mezzo punto prescritto dal *Fiscal compact*. Sulla richiesta italiana di maggiore flessibilità si pronuncerà l'Unione europea, in occasione della presentazione del Programma di stabilità, nell'ambito di una valutazione complessiva della politica fiscale, che terrà conto, oltre che dei risultati di bilancio, delle prospettive di crescita, anche alla luce del processo di attuazione delle riforme strutturali e della sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio-lungo periodo.

Nelle previsioni programmatiche, il rapporto tra debito e PIL calerà al 132,4 per cento nel 2016, al 130,9 per cento nel 2017, al 128 nel 2018 e al 123,8 nel 2019, grazie al contributo delle privatizzazioni nel triennio, quantificato in 0,5 per cento del Pil.

Relativamente al Programma nazionale di riforma, esso è incentrato principalmente sull'esigenza di promuovere l'implementazione ed il rafforzamento delle riforme approvate nel precedente biennio, con particolare riferimento al mercato del lavoro, alla formazione e istruzione scolastica, alle infrastrutture materiali e immateriali, alla spesa pubblica e agli investimenti, alla pubblica amministrazione e al sistema bancario.

Per quanto di interesse specifico della Commissione, si segnala l'intendimento di proseguire sul versante delle riforme istituzionali, che avranno come asse portante la riforma della Costituzione, di cui si attende l'esito referendario previsto in autunno. Come noto, essa comporta – fra l'altro – un riassetto delle competenze fra governo centrale e istituzioni territoriali, con un ruolo centrale di raccordo assegnato al nuovo Senato. In proposito, si auspica che, fra gli ambiti prioritari del programma di riforme istituzionali, sia inserita anche la riforma del sistema delle Conferenze, da promuovere facendo tesoro degli esiti dell'indagine conoscitiva che la Commissione intende portare a compimento entro l'anno. Senza un ragionato riordino delle competenze attualmente svolte dalle Conferenze, alla luce del nuovo ruolo del Senato, ed un ripensamento della relativa collocazione istituzionale, si rischia di vanificare uno degli aspetti qualificanti della riforma stessa.

Strettamente connesso al tema della riforma costituzionale, vi è quello della legge elettorale per il nuovo Senato, al quale occorre che sia riconosciuto carattere prioritario, all'indomani dello svolgimento del referendum.

Nell'ambito della strategia nazionale di riforma, viene richiamata poi la riforma della pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai decreti attuativi della legge n. 124 del 2015. Con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, si segnala l'importanza strategica dello schema di decreto legislativo riguardante la disciplina delle società in controllo pubblico, che investe anche le partecipate di enti territoriali. Il provvedimento, approvato in via preliminare dal Governo e trasmesso al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata per i prescritti pareri, è in corso di trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari chiamate ad un esame in sede consultiva. In proposito, si esprime apprezzamento per la riconduzione in un testo unico di una disciplina che oggi risulta frammentata in plurime disposizioni, peraltro non sempre coerenti fra loro, e per la finalità di razionalizzare l'intervento pubblico in tale settore, con la soppressione di società che non perseguono fini istituzionali e costituiscono cosiddette scatole vuote. In proposito, si auspica tuttavia che il decreto legislativo, nel recare opportunamente una disciplina tendenzialmente uniforme fra società statali, degli enti territoriali e degli altri enti, sappia riconoscere al meglio le peculiari esigenze dei territori, come nel caso della richiesta, proveniente dalla Conferenza delle regioni, di poter far sì che le società finanziarie regionali, in ragione del ruolo strategico svolto per lo sviluppo del territorio, possano continuare a svolgere la propria attività.

Fra le riforme, si segnala anche quella dei servizi pubblici locali, volta a limitare i casi di affidamento diretto, a favorire forme di concorrenza e processi di aggregazione industriale. Lo schema di decreto legislativo sui servizi pubblici locali, che sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari non appena saranno espressi i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, contiene al suo interno una disciplina *ad hoc* per il servizio di trasporto locale, che si basa su una rinnovata centralità del cittadino-utente, sulla ridefinizione dei livelli adeguati

di servizio, su un sistema di tariffazione che tenga conto di un efficace utilizzo delle risorse pubbliche e dell'applicazione dei costi standard, sulla ripresa degli investimenti finalizzati al rinnovo del parco rotabile.

Altro tema centrale è la riforma degli ordinamenti contabili.

Nei prossimi anni la revisione della spesa sarà supportata dalla riforma del bilancio dello Stato, che permetterà una revisione sistematica e strutturale della spesa, in cui il quadro delle risorse emergerà con diversi mesi di anticipo rispetto alla legge di Bilancio, grazie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri già nel DEF e alla loro conferma in appositi D.P.C.M., entro maggio di ogni anno. A febbraio 2016 il Governo ha approvato due schemi di decreti legislativi per la revisione della struttura del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. In particolare, per quanto attiene il rafforzamento del processo di programmazione finanziaria e del ruolo allocativo del bilancio, si dispone, quindi, che siano assegnati a ciascuna amministrazione specifici obiettivi di spesa entro il mese di maggio, coerenti con le priorità e gli obiettivi programmatici indicati dal Governo nel Documento di Economia e Finanza. Le amministrazioni centrali dovranno definire la propria programmazione finanziaria tenendo conto della legislazione vigente, dei miglioramenti dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse conseguibili. Inoltre, il DEF rimanda ad un disegno di legge parlamentare la definizione delle modalità operative per l'ultimo passo della riforma prevista dalla legge attuativa del principio del pareggio di bilancio (articolo 15, legge n. 243/2012): la legge di Stabilità non costituirà infatti più uno strumento separato rispetto alla legge di Bilancio, ma si avrà un unico provvedimento di natura sostanziale. Tale confluenza mira a superare il tradizionale schema normativo in materia di finanza pubblica e a rafforzare il ruolo allocativo del bilancio, concentrando l'attenzione del decisore politico sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche piuttosto che sulla loro variazione al margine.

Per quanto concerne gli enti territoriali, i costi e i fabbisogni standard – introdotti com'è noto dal decreto legislativo n. 216 del 2010, nell'ambito dell'attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009 – rimangono il cardine per individuare i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali degli enti medesimi, al fine di assicurare anche nella finanza decentrata un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

L'introduzione per gli enti locali del principio del pareggio di bilancio e la previsione di un unico saldo di competenza, semplicemente non negativo, tra entrate e spese finali dopo anni in cui attraverso il meccanismo del Patto di stabilità interno sono stati richiesti avanzi consistenti con conseguenti ed inevitabili scelte restrittive sulla spesa finale, è destinata a determinare effetti positivi in termini di espansione degli investimenti, fino ad oggi limitata da rigidità contenute nella disciplina sul Patto e la conseguente liberazione di disponibilità di liquidità. Appare nello specifico condivisibile la volontà del Governo (che si è tradotta nella recentissima approvazione di un disegno di legge) di modificare la legge n. 243 del 2012 (disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilan-

cio) per adeguare i vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali e locali alla riforma della contabilità degli stessi. Al riguardo, come segnalato dalla Conferenza delle regioni e dall'ANCI in sede di audizione sul DEF, presso le Commissioni bilancio di Camere e Senato, sarà importante che la disciplina tenga conto delle criticità evidenziate in sede di sperimentazione delle norme sul pareggio di bilancio, al fine di superare eventuali ostacoli amministrativi che limitano la spesa degli investimenti.

Quanto all'allentamento degli obiettivi di contenimento, è necessario che le risorse liberate da un più graduale processo di convergenza agli equilibri di bilancio siano destinate ad interventi in grado di incidere sul potenziale di crescita del Paese. Di qui l'urgenza di rimuovere gli ostacoli che rallentano la realizzazione di una politica di ammodernamento delle infrastrutture che potrebbero trovare nuovo impulso grazie all'operare della clausola degli investimenti. Urgenza a cui il Governo ha dato riscontro con la nuova disciplina recata dal decreto legislativo sul Codice dei contratti, recentemente approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, che definisce un più stabile assetto delle competenze tra livelli di governo ed un coerente quadro di responsabilità organizzative, decisionali e finanziarie che contribuisce a ridurre le incertezze che oggi condizionano gli operatori del settore.

Nell'ambito del programma nazionale, si fa anche menzione dell'intento di proseguire il processo di revisione dei valori catastali, raccogliendo così una priorità avanzata dall'Anci, da ultimo in sede di audizione dinnanzi alle Commissioni riunite bilancio di Camera e Senato sul DEF. Intervento che peraltro risponde non solo all'esigenza di assicurare fonti aggiuntive di gettito ai comuni, quanto piuttosto ragioni di equità del prelievo fiscale stesso.

Risulta altresì opportuno richiamare l'obiettivo di assicurare piena operatività dell'Agenzia per la coesione territoriale al fine di promuovere un miglior utilizzo dei fondi dell'Unione europea, che rappresenta una delle principali criticità del nostro Paese e una grave occasione mancata di sviluppo.

Quanto al tema della spesa sanitaria, il DEF dà conto dell'Intesa del 26 febbraio 2015, con cui il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, originariamente fissato in 112,0 miliardi di euro per il 2015 e 115,4 miliardi per il 2016, è stato ridotto a seguito della definizione del contributo del settore sanitario nell'ambito della complessiva manovra a carico delle regioni prevista dalla legge di stabilità per il 2015 (pari a circa 2,34 miliardi a decorrere dal 2015). Pertanto, il livello del finanziamento del SSN è stato rideterminato rispettivamente in 109,7 miliardi per il 2015 e in 113,1 miliardi per il 2016. La legge di stabilità per il 2016 ha rideterminato ulteriormente il finanziamento del SSN, fissandolo in 111 miliardi per il 2016, un livello inferiore a quanto programmato, ma superiore rispetto al 2015.

Appare poi apprezzabile l'attenzione che il Def rivolge al rilancio del Sud Italia, che il Governo intende perseguire avvalendosi dello strumento del *Masterplan* per il Mezzogiorno. Agendo sulle condizioni di contesto, il *Masterplan* intende innanzitutto intervenire sulle regole di funzionamento

dei mercati, puntando in particolare su liberalizzazione, aggregazione delle aziende (specie operanti nei servizi pubblici locali) e sulla maggiore attrattività degli investimenti. Inoltre, si propone di superare il gap infrastrutturale fra Sud e resto del Paese, favorendo investimenti in infrastrutture e capitale umano. Il Governo precisa che la dotazione finanziaria del *Masterplan* (includendo anche le risorse dei fondi strutturali) è pari a 95 miliardi di euro.

Si segnala altresì che in sede di audizione presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato, l'Ance ha auspicato che si proceda al riordino della riscossione locale, che superi le attuali fragilità al fine di assicurare stabilità finanziaria.

Nella medesima sede, l'UPI – dopo aver richiamato le attuali difficoltà finanziarie in cui versano gli enti di area vasta – ha segnalato l'esigenza che la manovra di bilancio per il 2017 assicuri ai medesimi idonee risorse per l'assolvimento delle funzioni fondamentali, con particolare riferimento agli interventi di edilizia scolastica e di viabilità.

Infine, la Conferenza dei presidenti delle Regioni, in audizione, ha chiesto che una quota delle risorse ottenute grazie alle clausole di flessibilità sottoposte all'Unione europea sia destinata ad investimenti nelle regioni e negli enti locali.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*) a livello meramente formale e condividendo nel merito la proposta di parere presentata dal relatore, propone di inserire, nella sesta osservazione – con la quale si chiede di tenere conto delle difficoltà finanziarie in cui versano le Città metropolitane e gli altri enti di area vasta al fine di assicurare ai medesimi enti, in sede di definizione della manovra di bilancio per il 2017, idonee risorse per l'assolvimento delle funzioni fondamentali – un riferimento anche alle province, tenuto conto che il processo volto alla loro trasformazione in organi elettivi di secondo grado non è stato ancora completato.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, pur comprendendo le ragioni sottese alla proposta del collega Borioli, ritiene preferibile mantenere l'attuale formulazione del testo tenuto conto che la Legge 7 aprile 2014 n. 56, cosiddetta Legge Delrio, qualifica le province quali enti di area vasta, e che il riferimento agli enti di area vasta è presente nell'osservazione in questione.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista

Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 aprile 2016.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*PD*), *relatore*, alla luce del dibattito svolto nella seduta del 6 aprile scorso, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione con la quale si richiede alla Commissione di merito di esplicitare il divieto per le regioni di istituire nuove figure professionali che presentino elementi di sovrapposizione con quelle previste dalla legge statale (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura

Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione)

La senatrice Nicoletta FAVERO (*PD*), *relatrice*, fa presente che La Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo all'esame persegue l'obiettivo di fornire un quadro di riferimento e di sostegno alla promozione della lettura nel nostro Paese, favorendo l'accesso e la diffusione della conoscenza a tutti i cittadini, prestando attenzione al mondo delle biblioteche e della lettura e muovendo dai dati sempre più allarmanti legati al crollo del mercato del libro, alla crisi delle librerie e alle difficoltà degli editori.

Esso si compone di 12 articoli.

In particolare, l'articolo 1 riporta i principi e le finalità dell'intervento legislativo, precisando che lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali, in base al principio di leale cooperazione (comma 3), promuovono interventi volti a sostenere e incentivare la lettura ed il libro (comma 2) quale strumento insostituibile per lo sviluppo della conoscenza e della cultura nonché per l'autonomia di giudizio e la capacità di pensiero critico del cittadino (comma 1).

A tal fine, all'articolo 2 si stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e

del turismo, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Unificata e con l'approvazione, mediante procedure di consultazione, delle categorie professionali interessate, adotti ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura.

Il successivo articolo 3 prevede che le Regioni e gli altri enti territoriali, nell'esercizio della propria autonomia, diano attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di Patti locali per la lettura, prevedendo anche la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, allo scopo di realizzare interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori nelle aree di riferimento. Assegna poi al Centro per il Libro e la Lettura compiti di raccolta di dati sull'attuazione dei Patti locali per la lettura, e, ai commi 4 e 5, gli affida la competenza, da esercitare d'intesa con l'ANCI, di rilasciare la qualifica di «città del libro», un titolo/premio di validità biennale concesso alle amministrazioni locali che abbiano acquisito le caratteristiche ivi indicate.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di promozione delle biblioteche pubbliche, prevedendo, tra l'altro, che gli standard ai quali devono adeguarsi nell'erogazione dei propri servizi, siano stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

Al fine di massimizzarne i risultati, le attività delle biblioteche possono essere organizzate in rete, come detta l'articolo 5, mentre, per assicurare la conservazione a lungo termine, promuovere la conoscenza e la diffusione del patrimonio custodito da biblioteche, archivi, musei e scuole, all'articolo 6 si investe sulla digitalizzazione.

Una particolare attenzione viene riservata, all'articolo 7, alla lettura per l'infanzia e gli studenti, con la promozione della lettura a scuola attraverso l'implementazione delle biblioteche scolastiche, coordinate tra loro in sistemi bibliotecari territoriali, ed assegnando alla scuola, di ogni ordine e grado, il compito di promuovere la lettura quale strumento per la piena realizzazione del percorso didattico dello studente. A tale fine, il comma 8, prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituisca anche un'iniziativa dedicata alla promozione della lettura dedicata agli alunni: la Settimana della lettura a scuola, periodo in cui ogni scuola, in rete con le altre scuole del territorio, organizza iniziative di promozione della lettura in collaborazione con istituzioni locali, associazioni di volontariato, librerie, biblioteche, autori ed editori.

Per promuovere l'acquisto di libri, l'articolo 8 assegna poi una carta elettronica per le librerie dell'importo annuo di 200 euro da utilizzare per l'acquisto di libri, ad esclusione di quelli scolastici, ed assegnata secondo le soglie di reddito stabilite con decreto ministeriale.

L'articolo 9 istituisce il Fondo per la promozione della lettura, mentre l'articolo 10 concerne il sostegno alle cosiddette «librerie indipendenti». A tal riguardo, il comma 5 attribuisce al Centro per il libro e la lettura il compito di assegnare alle librerie indipendenti il titolo onorifico di «libreria di qualità», riconosciuto agli esercizi che assicurano un servi-

zio di qualità caratterizzato da un'offerta ampiamente diversificata di libri, che impiegano personale qualificato e che realizzano nel territorio iniziative di promozione culturale. Il successivo comma 6 stabilisce poi che le regioni e le province autonome disciplinino le modalità di riconoscimento della qualifica di libreria di qualità e le misure per favorire l'operatività nel territorio delle librerie con tale qualifica.

L'articolo 11 reca la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 12 detta le disposizioni finali del provvedimento.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione riferita all'articolo 10, commi 5 e 6, con la quale si inviti la Commissione di merito a volta a chiarire il riparto delle competenze tra il Centro per il libro e la lettura da un lato e le regioni e le province autonome dall'altro relativamente all'attribuzione della qualifica di «libreria di qualità».

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(Parere alla II Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione)

La senatrice Valeria CARDINALI (*PD*), *relatrice*, fa presente che La Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla II Commissione (Giustizia) della Camera sul disegno di legge C. 3672 Governo approvato dal Senato, e abbinata, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», adottato dalla Commissione di merito, come testo base.

Il disegno di legge in oggetto è volto ad attuare la riforma organica della magistratura onoraria, già prevista dall'articolo 245 del decreto legislativo 9 febbraio 1998, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari si debbano applicare fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 maggio 2016.

Il disegno di legge si compone di tre parti: gli articoli da 1 a 3 contengono una dettagliata delega al Governo; gli articoli da 4 a 7 contengono disposizioni immediatamente applicabili; gli articoli 8 e 9 contengono le clausole finali, relative al rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e all'invarianza finanziaria.

In particolare:

l'articolo 1 definisce il contenuto della delega, da esercitare entro un anno, prevedendo un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario, e la figura del magistrato requirente onorario, inserito

nell'ufficio della procura della Repubblica. I decreti legislativi dovranno disciplinare le modalità di accesso, il procedimento di nomina, il tirocinio, le modalità di impiego, il procedimento di conferma, la durata massima dell'incarico, la responsabilità disciplinare e la formazione professionale di tali figure;

L'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi, prevedendo tra l'altro il superamento della distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, tutti ridenominati «giudici onorari di pace» e inseriti in un unico ufficio del giudice di pace. Analoga operazione è prevista per la magistratura requirente onoraria, inserita in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari». L'articolo prevede inoltre la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell'ambito di strutture organizzative corrispondenti al cosiddetto ufficio del processo, al fine di coadiuvare i giudici professionali nello svolgimento delle funzioni e con possibilità di essere delegati all'adozione di provvedimenti decisori di minore complessità. Sono precisati i requisiti e i titoli preferenziali per la nomina e i casi tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale di procedere all'applicazione non stabile dei giudici onorari di pace che abbiano maturato il primo quadriennio.

L'articolo 3 riguarda la procedura per l'esercizio della delega.

L'articolo 4 definisce il regime delle incompatibilità.

L'articolo 5 attribuisce al presidente del tribunale il coordinamento dell'ufficio del giudice di pace.

L'articolo 6 detta una disciplina transitoria, valida per due anni, volta a consentire l'applicazione dei giudici di pace presso altri uffici del giudice di pace del medesimo distretto di corte d'appello, anche se privi di scoperture d'organico.

L'articolo 7 prevede specifici obblighi di formazione per i magistrati onorari, tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.

L'articolo 8, detta specifiche disposizioni per le Regioni a statuto speciale e le province autonome.

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

I principali profili di novità introdotti dal disegno di legge rispetto all'ordinamento vigente appaiono i seguenti.

– l'introduzione di uno statuto unico della magistratura onoraria in ordine alle modalità di accesso, alla formazione e al tirocinio, alla durata e decadenza dell'incarico, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alle incompatibilità, ai trasferimenti, alla responsabilità disciplinare, alla disciplina delle indennità;

– la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace, posto sotto il coordinamento del presidente del tribunale;

– l'ampliamento delle competenze del giudice di pace, al quale, tra l'altro, vengono assegnati i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, le cause in materia di diritti reali e di comu-

nione, in quanto connotati da minore complessità, nonché le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;

- l'unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il superamento della distinzione tra giudice di pace e giudici onorari di tribunale (GOT) e l'istituzione del giudice onorario di pace (GOP);
- l'istituzione di una specifica struttura organizzativa dei vice procuratori onorari (VPO) presso le procure.

Infine, ricorda che, nella seduta del 14 aprile del 2015, la Commissione aveva reso alla Commissione Giustizia del Senato un parere favorevole con un'osservazione, con la quale si invitava tale organo ad integrare la previsione di delega contenuta all'articolo 2, comma 3 (disciplina dei requisiti e delle modalità di accesso alla magistratura onoraria), al fine di includervi un ulteriore principio e criterio direttivo in base al quale – in analogia con quanto previsto dall'articolo 41, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante Istituzione del giudice di pace – tra i requisiti per l'accesso alla magistratura onoraria, debba figurare, nel territorio della provincia di Bolzano, anche quello della piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca e, nel territorio della Valle d'Aosta, anche quello della conoscenza della lingua francese.

Poiché tale osservazione non è stata recepita propone conclusivamente di riprodurla nella proposta di parere che sottopone all'attenzione della Commissione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione, presa nella seduta del 7 aprile 2016 dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, di avvalersi, ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, della collaborazione esterna della dottoressa Maristella Vicini, docente in materia di comunicazione, d'impresa e relazioni istituzionali presso l'Università Luiss «Guido Carli» di Roma.

Come stabilito dall'Ufficio di presidenza, la Commissione si avvarrà di tale collaborazione per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali connessi allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, deliberata l'11 novembre 2015, sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al sistema delle conferenze.

Ricorda infine che l'Ufficio di presidenza ha a tale riguardo stabilito che tale collaborazione sarà a titolo gratuito, con esclusione, pertanto, di compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,25 alle ore 8,30.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta comincia alle 8.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze»: Audizione dei professori Stelio Managiameli e Luciano Vandelli

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Stelio MANGIAMELI, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Teramo* e Luciano VANDELLI, *professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Bologna*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione..

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2016
Doc. LVII, n. 4

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII,
n. 4);

premessi che:

il DEF definisce, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche e gli indirizzi sul versante delle diverse politiche pubbliche del nostro Paese;

gli obiettivi contenuti nel DEF, da perseguire innanzitutto conciliando misure di stabilizzazione del ciclo con l'esigenza di rientro del debito, sono il rilancio della crescita e dell'occupazione in continuità con la strategia seguita negli ultimi anni;

la strategia proposta dal Governo si basa, nello specifico, sui seguenti strumenti operativi: I) una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, privati e pubblici; II) una impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita e volta ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in misura via via crescente il rapporto tra debito e PIL; III) la riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e dell'azione delle pubbliche amministrazioni; IV) il miglioramento del «*business environment*» e della capacità competitiva del sistema Italia;

con riferimento all'impatto dello scenario programmatico sull'andamento macroeconomico nazionale, il DEF 2016 evidenzia segnali di graduale ripresa dell'economia, con una previsione di crescita del PIL pari all'1,2 per cento nel 2016, all'1,4 per cento nel 2017, all'1,5 per cento nel 2018 e all'1,4 nel 2019, evidenziando una conferma dell'inversione di tendenza registrata nel 2015, primo anno di crescita (+0,8 per cento del PIL) dopo tre anni consecutivi di contrazione;

per quanto concerne il sistema di finanza pubblica, si prevede, nell'ambito del quadro programmatico, un indebitamento netto pari al 2,3 per cento nel 2016 (inferiore di 0,3 punti rispetto al 2015), all'1,8 per cento nel 2017, allo 0,9 nel 2018, sino a giungere, nel 2019, ad un avanzo pari allo 0,1 per cento del Pil. Rispetto al Documento di Economia e Finanza 2015, si determina uno slittamento di un anno del pareggio di bilancio;

tale slittamento è connesso con la finalità di poter disporre di maggiori risorse per aumentare il livello di investimenti e attuare le riforme strutturali in corso, che ha indotto il Governo ad avvalersi della clausola di flessibilità in termini di deviazione temporanea dal percorso di avvicinamento all'Obiettivo di medio periodo (MTO) definito in sede di Unione europea;

nelle previsioni programmatiche, il rapporto tra debito e PIL calerà al 132,4 per cento nel 2016, al 130,9 per cento nel 2017, al 128 nel 2018 e al 123,8 nel 2019, grazie al contributo delle privatizzazioni nel triennio, quantificato in 0,5 per cento del Pil;

considerato che opportunamente il Programma nazionale di riforma è incentrato principalmente sull'esigenza di promuovere l'implementazione ed il rafforzamento delle riforme approvate nel precedente biennio (con particolare riferimento al mercato del lavoro, alla formazione e istruzione scolastica, alle infrastrutture materiali e immateriali, alla spesa pubblica e agli investimenti, alla pubblica amministrazione, al sistema bancario e al settore della giustizia);

rilevato che, per quanto di interesse specifico della Commissione, il Governo conferma l'intenzione di ritenere prioritaria l'attuazione delle riforme istituzionali, che avranno come asse portante la riforma della Costituzione, di cui si attende l'esito referendario previsto in autunno. Come noto, essa comporta – fra l'altro – un riassetto delle competenze fra governo centrale e istituzioni territoriali, con un ruolo centrale di raccordo assegnato al nuovo Senato;

considerato inoltre che:

senza un ragionato riordino delle competenze attualmente svolte dalle Conferenze, alla luce del nuovo ruolo del Senato, ed un ripensamento della relativa collocazione istituzionale, si rischia di vanificare uno degli aspetti qualificanti della riforma stessa;

sarebbe pertanto opportuno che, fra gli ambiti prioritari del programma di riforme istituzionali, sia inserita anche la riforma del sistema delle Conferenze, da promuovere facendo tesoro degli esiti dell'indagine conoscitiva che la Commissione intende portare a compimento entro l'anno;

strettamente connesso al tema della riforma costituzionale, vi è quello della definizione del sistema elettorale, oltre che della Camera (a cui il DEF ripone specifica attenzione), anche del nuovo Senato, al quale occorre che, all'indomani dello svolgimento del referendum, sia riservato carattere prioritario;

valutata altresì favorevolmente la volontà di procedere, con speditezza, all'attuazione della riforma della pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'adozione dei decreti attuativi della legge n. 124 del 2015;

riconosciuta, con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, in particolare, l'importanza strategica dello schema di decreto legislativo riguardante la disciplina delle società in controllo

pubblico (incluse quelle di regioni ed enti locali), che: riconduce in un testo unico una disciplina che oggi risulta frammentata in plurime disposizioni, peraltro non sempre coerenti fra loro; favorisce una razionalizzazione del comparto, con la soppressione di società che non perseguono fini istituzionali, liberando risorse da destinare alla crescita economica e allo sviluppo;

espresso l'auspicio che il decreto legislativo, nel recare opportunamente una disciplina tendenzialmente uniforme fra società statali, degli enti territoriali e degli altri enti, sappia riconoscere al meglio le peculiari esigenze dei territori, come nel caso della richiesta, proveniente dalla Conferenza delle regioni, di poter far sì che le società finanziarie regionali, in ragione del ruolo strategico svolto per lo sviluppo del territorio, possano continuare a svolgere la propria attività;

condivisa anche la volontà di portare rapidamente a termine la riforma dei servizi pubblici locali, volta a limitare i casi di affidamento diretto, a favorire forme di concorrenza e processi di aggregazione industriale e a introdurre una disciplina *ad hoc* per il servizio di trasporto locale, basata su una rinnovata centralità del cittadino-utente, sulla ridefinizione dei livelli adeguati di servizio, su un sistema di tariffazione che tenga conto di un efficace utilizzo delle risorse pubbliche e dell'applicazione dei costi standard e sulla ripresa degli investimenti finalizzati al rinnovo del parco rotabile;

considerato, nell'ambito del Programma nazionale di riforma, il riordino degli ordinamenti contabili, che nei prossimi anni permetterà una revisione sistematica e strutturale della spesa, in cui il quadro delle risorse emergerà con diversi mesi di anticipo rispetto alla legge di Bilancio, grazie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri già nel DEF e alla loro conferma in appositi D.P.C.M., entro maggio di ogni anno e considerato, inoltre, che il DEF rimanda ad un disegno di legge parlamentare la definizione delle modalità operative per giungere alla confluenza della legge di stabilità nella legge di bilancio, ciò che consentirà al decisore politico di avere una visione sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche piuttosto che sulla loro variazione al margine;

per quanto concerne la contabilità degli enti territoriali, espresso apprezzamento per la priorità accordata:

– al ricorso ai costi e i fabbisogni standard come cardine per individuare i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali degli enti medesimi, al fine di assicurare anche nella finanza decentrata un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica;

– all'introduzione per gli enti locali del principio del pareggio di bilancio e la previsione di un unico saldo di competenza, semplicemente non negativo, tra entrate e spese finali con effetti positivi in termini di espansione degli investimenti, dopo anni in cui attraverso il meccanismo del Patto di stabilità interno sono stati richiesti avanzi consistenti con conseguenti ed inevitabili scelte restrittive sulla spesa finale;

– alla modifica della legge n. 243 del 2012 (disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio) per adeguare i vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali e locali alla riforma della contabilità degli stessi, come testimonia la recente approvazione di un disegno di legge governativo;

ritenuta degna di attenzione la richiesta, evidenziata dalla Conferenza delle regioni e dall’ANCI in sede di audizione, presso le Commissioni bilancio di Camere e Senato, sul DEF, di far sì che le modifiche alla citata legge n. 243 del 2012 tengano conto delle criticità evidenziate in sede di sperimentazione delle norme sul pareggio di bilancio, al fine di superare eventuali ostacoli amministrativi che limitano la spesa degli investimenti;

espresso apprezzamento per la volontà di far seguire, all’allentamento degli obiettivi di contenimento, l’implementazione delle necessarie riforme che incidano sul potenziale di crescita del Paese, rimuovendo gli ostacoli che rallentano la realizzazione di una politica di ammodernamento delle infrastrutture ed in particolare per la nuova disciplina recata dal decreto legislativo sul Codice dei contratti, recentemente approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, che definisce un più stabile assetto delle competenze tra livelli di governo ed un coerente quadro di responsabilità organizzative, decisionali e finanziarie, contribuendo a ridurre le incertezze che hanno a lungo condizionato gli operatori del settore;

preso atto, quanto al tema della spesa sanitaria, dell’avvenuta ridefinizione, sulla base di quanto stabilito dalla legge di stabilità per il 2016, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, fissato in 111 miliardi di euro per il 2016, un livello inferiore a quanto programmato, ma superiore rispetto al 2015;

manifestato apprezzamento per:

la volontà di proseguire il processo di revisione dei valori catastali, raccogliendo così una priorità avanzata anche dall’Anci, da ultimo in sede di audizione sul DEF;

l’obiettivo di assicurare piena operatività dell’Agenzia per la coesione territoriale al fine di promuovere un miglior utilizzo dei fondi dell’Unione europea, la cui inadeguata gestione rappresenta una delle principali criticità del nostro Paese e una grave occasione mancata di sviluppo;

l’attenzione che il DEF rivolge al rilancio del Sud Italia, che il Governo intende perseguire avvalendosi dello strumento del *Masterplan* per il Mezzogiorno, con una dotazione complessiva di 95 miliardi di euro, con l’obiettivo, da un lato, di intervenire sulle regole di funzionamento dei mercati, puntando in particolare su liberalizzazione, aggregazione delle aziende (specie operanti nei servizi pubblici locali) e sulla maggiore attrattività degli investimenti e, dall’altro, di superare il gap infrastrutturale fra Sud e resto del Paese, favorendo investimenti in infrastrutture e capitale umano;

preso atto che in sede di audizione sul DEF presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato:

– l’Anci ha auspicato che si proceda al riordino della riscossione locale, che superi le attuali fragilità al fine di assicurare stabilità finanziaria;

– l’UPI – dopo aver richiamato le attuali difficoltà finanziarie in cui versano gli enti di area vasta – ha segnalato l’esigenza che la manovra di bilancio per il 2017 assicuri ai medesimi enti idonee risorse per l’assolvimento delle funzioni fondamentali, con particolare riferimento agli interventi di edilizia scolastica e di viabilità;

– la Conferenza dei presidenti delle Regioni ha chiesto che una quota delle risorse ottenute grazie alle clausole di flessibilità sottoposte all’Unione europea sia destinata ad investimenti nelle regioni e negli enti locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

invitando le Commissioni parlamentari di merito a tener conto, in sede di relazione ai sensi degli articoli 118-*bis* del Regolamento della Camera dei deputati e 125-*bis* del Regolamento del Senato, delle seguenti osservazioni:

1) si valuti l’inserimento, nell’ambito degli interventi prioritari contenuti nel Programma nazionale di riforma, del riordino del sistema delle Conferenze, da promuovere facendo tesoro degli esiti dell’indagine conoscitiva che la Commissione intende portare a compimento entro l’anno;

2) si verifichi la possibilità di prevedere, nel programma di riforme istituzionali, la riforma del sistema elettorale del Senato, alla quale occorre riservare carattere prioritario non appena saranno acquisiti gli esiti del referendum costituzionale;

3) in sede di attuazione della legge n. 124 del 2015 sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare nell’esercizio della delega riguardante la disciplina delle società in controllo pubblico, si valuti la possibilità di dare pieno riscontro alle specifiche esigenze dei territori, e, segnatamente, alla richiesta delle regioni di consentire alle società finanziarie regionali di continuare a svolgere la propria attività;

4) si valuti la possibilità di assumere le opportune iniziative affinché l’annunciata modifica alla legge n. 243 del 2012 tenga conto delle criticità evidenziate in sede di sperimentazione delle norme sul pareggio di bilancio, onde superare eventuali ostacoli amministrativi che limitano l’effettiva capacità, da parte degli enti territoriali, di spesa per investimenti;

5) si verifichi la possibilità di inserire, nel Programma nazionale di riforme, il tema del riordino della riscossione locale, nell'ottica di superare le attuali fragilità e assicurare stabilità finanziaria agli enti locali;

6) si verifichi altresì la possibilità di tener conto delle difficoltà finanziarie in cui versano le Città metropolitane e gli altri enti di area vasta e, a tal fine, di assicurare, in sede di definizione della manovra di bilancio per il 2017, ai medesimi enti idonee risorse per l'assolvimento delle funzioni fondamentali, con particolare riferimento agli interventi di edilizia scolastica e di viabilità;

si valuti infine la possibilità che una quota delle maggiori risorse ottenute grazie alle clausole di flessibilità sottoposte all'Unione europea – anche in ragione del contributo al contenimento del debito assicurato da regioni ed enti locali specie negli ultimi anni – sia destinata alle esigenze di investimento nei territori.

ALLEGATO 2

**Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagista
(Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti, recante «Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagista», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente;

rilevato che la disciplina delle «professioni» rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente;

considerato altresì che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138/2009; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 98/2013, n. 300/2010, n. 131/2010, n. 328/2009 e n. 153/2006),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di stabilire espressamente che nei repertori regionali non possano essere identificate figure professionali che presentino elementi di sovrapposizione con le figure individuate nella legge a formazione universitaria e abilitante.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi
supporto e per la promozione della lettura
(Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano
e C. 2267 Zampa)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa, recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili, principalmente, alle materie «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» e «promozione e organizzazione di attività culturali», che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di legislazione concorrente;

osservato peraltro che con le sentenze nn. 478/2002e 307/2004, la Corte costituzionale ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»;

rilevato inoltre che all'articolo 2 (ai fini dell'adozione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura), all'articolo 4 (per l'individuazione degli standard ai quali le biblioteche pubbliche devono adeguare l'erogazione dei propri servizi) e all'articolo 5 (nell'ambito della definizione dei sistemi bibliotecari) si prevede un opportuno coinvolgimento della Conferenza Unificata nella definizione dei principali strumenti attuativi della legge e che l'articolo 3 prevede che il Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura sia attuato dalle Regioni e dagli altri enti territoriali nell'esercizio della rispettiva autonomia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 10, commi 5 e 6, si dovrebbe precisare il riparto delle competenze tra il Centro per il libro e la lettura da un lato e le regioni e le

province autonome dall'altro relativamente all'attribuzione della qualifica di «libreria di qualità» alle librerie indipendenti.

ALLEGATO 4

**Delega al Governo per la riforma organica della magistratura
onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace
(C. 3672 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 3672, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», adottato come testo base dalla Commissione di merito, e delle abbinato proposte di legge C. 1338 Greco, C. 1696 Tartaglione e C. 1669 Carrescia;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali» la cui disciplina è affidata, dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), volta alla disciplina dei requisiti e delle modalità di accesso alla magistratura onoraria, il Governo debba attenersi al principio e criterio direttivo che – in analogia con quanto previsto dall'articolo 41, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante Istituzione del giudice di pace – tra i requisiti per l'accesso alla magistratura onoraria, figurino anche, nel territorio della provincia di Bolzano, quello della piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca e, nel territorio della Valle d'Aosta, quello della conoscenza della lingua francese.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 21 aprile 2016

**COMITATO CULTURA DELLA LEGALITÀ,
MINORI, SCUOLA, UNIVERSITÀ**

Il Comitato cultura della legalità, minori, scuola, università si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 21 aprile 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, Nunzio Luciano

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente il presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, Nunzio Luciano, accompagnato dal direttore generale Michele Proietti e dalla dirigente dell'ufficio contabilità Cinzia Carissimi.

Svolgono una relazione Nunzio LUCIANO, *presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense*, Cinzia CARISSIMI, *dirigente dell'ufficio contabilità della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense*, e Michele PROIETTI, *direttore generale*, che consegnano documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, e Giuseppe GALATI, *vicepresidente*.

Rispondono ai quesiti posti Nunzio LUCIANO, *presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza sociale* e Michele PROIETTI, *direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza sociale*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 21 aprile 2016

Plenaria

194^a Seduta

Presidenza del Presidente

Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,10.

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, generale Saverio Capolupo

Il Comitato procede all'audizione del comandante generale della Guardia di Finanza, generale Saverio CAPOLUPO, il quale svolge una relazione. Intervengono quindi per osservazioni e quesiti il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) ed i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*). Ai parlamentari intervenuti replica quindi il comandante generale CAPOLUPO.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Giovedì 21 aprile 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,20.

AUDIZIONI

Audizione del Capo Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, Antonella Manzione, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo, a norma dell'articolo 1, comma 313 della legge 27 dicembre 2013, n. 147

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Antonella MANZIONE, *Capo affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri*, consegna una relazione scritta, della quale illustra sinteticamente i contenuti.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia l'avvocato Manzione per l'efficace illustrazione, svolgendo alcune considerazioni. Comunica che la relazione sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Antonella MANZIONE, *Capo affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri*, svolge una breve chiosa.

Bruno TABACCI, *presidente*, rinnova il ringraziamento all'avvocato Manzione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 8,35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,35 alle ore 8,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Giovedì 21 aprile 2016

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,20.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di incaricare:

– la dottoressa Giammaria, il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marratzu di esaminare, ai fini di una eventuale acquisizione, documentazione dei processi Moro uno e Moro *bis* relativa ai filoni di inchiesta che la Commissione sta seguendo, non acquisita dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta, e di presentare una relazione in merito;

– il dottor Donadio e il tenente colonnello Giraudò di svolgere accertamenti relativi alle attività di polizia poste in essere immediatamente dopo il rapimento di Aldo Moro;

– il dottor D'Ovidio e la dottoressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti.

Comunica inoltre che:

- il 14 aprile 2016 il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha trasmesso una nota, riservata, relativa alla fonte confidenziale che, nell’aprile 1978, rivelò che Prospero Gallinari avrebbe incontrato nel novembre 1977 un pregiudicato. In conseguenza dell’acquisizione, cessa la delega conferita su questo tema al colonnello Pinnelli;
- il 18 aprile 2016, la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni acquisite da Enrico Correale;
- il 18 aprile 2016, la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni acquisite da Ferdinando Imposimato;
- nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una nota, di libera consultazione, sul movimento «Febbraio 74»;
- nella stessa data il generale Scriccia ha depositato un compendio di documentazione, riservata, sulle indagini relative alla tipografia di Via Pio Foà;
- il 20 aprile 2016 l’Ispettorato generale dei cappellani ha trasmesso una nota, di libera consultazione, in risposta a quesiti inviati dalla Commissione a seguito dell’audizione di monsignor Fabio Fabbri;
- il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa a documentazione selezionata presso l’AISE, che sarà prossimamente acquisita;
- nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una nota, di libera consultazione, relativa all’odierna audizione di Renato Di Leva e due note, di libera consultazione, contenenti proposte di accertamenti relativi ad attività di polizia poste in essere immediatamente dopo il rapimento di Aldo Moro;
- nella stessa data il dottor Salvini ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da una persona informata dei fatti, in relazione alle modalità di scoperta della tipografia di via Pio Foà;
- nella stessa data il dottor Allegrini ha depositato una nota, di libera consultazione, relativa a documentazione sulla vicenda Hypérion presente presso gli archivi nazionali francesi;
- il 21 aprile 2016, la Direzione investigativa antimafia ha trasmesso una nota, riservata, relativa a Luciano Dal Bello.

Comunica altresì che i seguenti documenti saranno duplicati e resi disponibili come documenti «liberi», previa obliterazione dei dati personali sensibili: 255/2 (segreto); 277/4 (riservato); 277/5 (riservato); 277/7 (riservato); 366/1 (riservato); 419/1 (riservato); 420/1 (riservato); 487/1 (riservato).

Rende infine noto che il 20 aprile 2016 è pervenuta una nota, di libera consultazione, di Alberto Comastri e Salvatore Sechi, che suggerisce l’acquisizione di una serie di documenti e che il 21 aprile 2016 è pervenuta una comunicazione dell’avvocato Daniele Osnato, che ha richiesto di

avere copia della «rilevante documentazione desecretata che conterrebbe, a quanto pare, informazioni sulla strage di Ustica».

Relativamente alla prima richiesta, l'Ufficio di presidenza ha convenuto di non dare corso all'acquisizione, poiché non si ravvisa una connessione diretta con l'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Relativamente alla seconda richiesta, l'Ufficio di presidenza ha convenuto di trasmettere la comunicazione dell'avvocato Osnato all'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, in quanto relativa a documentazione non acquisita dalla Commissione.

Audizione di Renato Di Leva

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione di Renato Di Leva e gli pone una serie di quesiti, ai quali Renato DI LEVA risponde.

Intervengono, con reiterate osservazioni e quesiti, il deputato Gero GRASSI (*PD*) e il senatore Federico FORNARO (*PD*), nonché Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Renato DI LEVA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Renato Di Leva e dichiara conclusa l'audizione. Propone poi che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16,55.